



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

15

DOCUMENTO ORIENTATIVO SUI CRITERI
DI OMOGENEITÀ E CONGRUENZA PER LA
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA



DOCUMENTI TECNICI

Febbraio 1994

DOCUMENTI TECNICI

pubblicazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
Via Ca' Fornacetta, 9 - Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Direttore responsabile: Mario SPAGNESI

La serie «Documenti Tecnici» si affianca alle altre pubblicazioni edite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica che raccolgono lavori scientifici originali.

Questa collana si prefigge di contribuire alla divulgazione dei principi e delle tecniche di conservazione della fauna selvatica con particolare riferimento alla realtà italiana ed ha inoltre lo scopo di rendere note le strategie di intervento elaborate dall'Istituto in merito ad ogni singolo argomento.

I «Documenti Tecnici» sono soprattutto rivolti alle Pubbliche amministrazioni e a tutti coloro che si interessano con diverse finalità dei problemi di conservazione della fauna. In tal senso l'iniziativa è simile a quelle già da tempo realizzate da Istituti analoghi in altri Paesi.

MARIO SPAGNESI, SILVANO TOSO, ROBERTO COCCHI,
VALTER TROCCHI

Documento orientativo sui criteri di omogeneità
e congruenza per la pianificazione
faunistico-venatoria

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Disegno di copertina di Umberto Catalano

La redazione raccomanda per le citazioni di questo volume la seguente dizione:
Spagnesi M., S. Toso, R. Cocchi, V. Trocchi, 1993 - *Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 15.

Il contenuto anche parziale della presente pubblicazione può essere riprodotto solo citando il nome degli autori, il titolo del lavoro e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

PREMESSA

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» all'art. 10, comma 11, dispone che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica fornisca indicazioni di carattere tecnico-scientifico per la programmazione faunistico-venatoria secondo criteri omogenei a livello nazionale ed in sintonia con i principi di conservazione delle risorse faunistiche definiti dalla legge stessa. Tali indicazioni debbono trovare momenti applicativi fondamentali nell'elaborazione delle norme regionali di recepimento e nella stesura dei piani faunistico-venatori previsti dall'art. 10, comma 7.

Il presente documento rappresenta uno stralcio di quello a suo tempo inviato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (oggi Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) ed al Ministero dell'Ambiente. La sua pubblicazione nella collana «Documenti Tecnici» risponde all'esigenza di divulgarne i contenuti presso tutti coloro che, a vario titolo ed a diversi livelli, risultano interessati all'applicazione delle nuove norme nazionali sulla conservazione della fauna e l'esercizio della caccia.

Rispetto al documento originale è stata omessa completamente la parte speciale, che riportava argomenti già in larga misura trattati in questa collana, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale e sono stati inseriti alcuni nuovi capitoli e paragrafi allo scopo di rendere il testo più completo ed organico.

MARIO SPAGNESI

STRUTTURE TECNICHE E SERVIZI DI VIGILANZA
NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DELEGATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ED ALLA SUA GESTIONE

Più volte nel recente passato l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha avuto modo di sottolineare come la sostanziale mancanza di strutture tecniche a livello delle Pubbliche Amministrazioni con funzioni di indirizzo e programmazione (Regioni) e di coordinamento, gestione e vigilanza (Province) risultasse uno dei principali fattori limitanti per la realizzazione di una moderna politica di conservazione delle risorse faunistiche del Paese.

Di fatto, se si escludono poche lodevoli eccezioni, gli Uffici caccia e pesca delle Pubbliche Amministrazioni sono concepiti come strutture fondamentalmente amministrative e mancano di specifiche professionalità che, per formazione culturale e precisa specializzazione, possano far fronte ai compiti imposti dall'esigenza di gestire correttamente un patrimonio comune di per sé rilevante e la cui importanza è sempre meglio compresa dalla pubblica opinione.

Quanto sopra affermato non vuole naturalmente misconoscere il ruolo che nella conservazione delle risorse naturali giocano i processi di mediazione e decisione politica ed i meccanismi amministrativi destinati ad applicarli, ma semplicemente ricordare che la conoscenza oggettiva dei parametri tecnici che sono alla base di un problema di gestione non può essere elusa.

In diverse occasioni nel passato le Amministrazioni si sono rivolte a consulenti esterni, liberi professionisti o rappresentanti del mondo universitario, di volta in volta chiamati a fornire il loro contributo su specifici temi, dai più generali, come i criteri di programmazione delle presenze faunistiche sul territorio, a quelli più particolari, come i progetti di reintroduzione di specie localmente scomparse. Un esame critico di quanto è avvenuto negli ultimi anni consente di affermare che solo ove i contributi dei consulenti esterni hanno potuto essere «letti» ed interpretati in chiave tecnica all'interno dell'Amministrazione che li aveva commissionati si sono raggiunti i più concreti risultati di effettivo trasferimento nella prassi gestionale delle indicazioni tecniche e scientifiche fornite.

Dunque, mentre è evidente come non si possa prescindere dall'apporto di specialisti esterni per la conduzione di ricerche applicate e per una puntuale opera di consulenza su singoli problemi, rimane insostituibile una figura tecnica in seno all'Amministrazione in grado di seguire in modo costante e coordinato i diversi aspetti gestionali (individuazione dei problemi

e delle priorità, contatti con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, verifica dell'attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti).

D'altra parte anche i rapporti tra l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e le Amministrazioni risultano facilitati dalla presenza in queste ultime di interlocutori tecnicamente preparati ed in passato non poche difficoltà sono scaturite dalla mancanza di queste figure professionali.

L'entrata in vigore della legge n. 157/1992 ha accresciuto la necessità di istituire servizi tecnici regionali e provinciali e fornisce l'occasione per la loro concreta realizzazione attraverso la formulazione delle leggi regionali.

Gli aspetti tecnici della legge non possono essere affrontati, particolarmente per quanto concerne la prassi gestionale, dal solo Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sia pure potenziato e dotato di alcune sedi periferiche; infatti compiti precipui dell'Istituto sono quelli di fornire le linee direttrici per la conservazione della fauna sulla base della propria autonoma attività di ricerca, dell'esame aggiornato dei risultati della ricerca applicata svolta da altre istituzioni sia italiane che di altri paesi, dei contatti diretti instaurati con organizzazioni internazionali ed istituti ad esso analoghi, particolarmente nei paesi della Comunità Economica Europea, ma rimane evidente che il trasferimento sul territorio di tali indirizzi può realizzarsi solo attraverso il coinvolgimento di strutture tecniche più capillarmente distribuite e con compiti squisitamente gestionali.

A fianco dei servizi tecnici è necessario vengano potenziati, sia in termini di numero di addetti, sia di livello di preparazione degli stessi, i servizi di vigilanza provinciali. Ciò è imposto dal nuovo ruolo, che traspare anche dal dettato legislativo, rivestito dagli agenti di vigilanza caccia e pesca dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali. Infatti, accanto alle funzioni di polizia giudiziaria previste all'art. 27 della legge, queste figure professionali dovrebbero svolgere il compito di veri e propri operatori faunistici attivamente coinvolti nei programmi di gestione della fauna in molti settori (valutazione quantitativa delle popolazioni, monitoraggio dello *status* della fauna, programmazione e verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale, controllo delle popolazioni, ecc.). Inoltre dovrebbero rappresentare il naturale collegamento tra l'Amministrazione Provinciale e gli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'art. 14, comma 7, con funzioni sia di indirizzo sia di verifica dell'operato di questi ultimi (art. 14, comma 11). È dunque indispensabile una riforma sostanziale dei servizi di vigilanza particolarmente per quanto concerne l'organizzazione interna, la presenza sul territorio, la preparazione specifica del personale ed i meccanismi di reclutamento. In tal senso l'utilizzo degli agenti venatori per l'assolvimento dei soli compiti repressivi od il loro

utilizzo in campi diversi da quello della gestione faunistica, come da più parti suggerito, risulterebbe in netto contrasto con lo spirito della legge, oltre che con esigenze reali e pressanti.

Alla luce delle considerazioni esposte è necessario che ogni sforzo venga compiuto per la creazione di servizi tecnici per la gestione faunistica in ciascuna regione e provincia, dotati di un organico costituito da laureati in discipline biologiche (laurea in Scienze Naturali o Biologiche, Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria) con specifica preparazione. La necessaria specializzazione di questo personale potrà conseguirsi anche attraverso la scuola post-universitaria che dovrà essere istituita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica come previsto dall'art. 7, comma 4.

Figure analoghe dovrebbero inoltre affiancare gli organi gestori degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, come verrà sottolineato nell'apposito capitolo del presente documento.

Parimenti risulta indispensabile il potenziamento, la riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi di vigilanza provinciali, nell'ambito dei quali il personale (capiservizio, capi-settore e guardiacaccia) potrà seguire i corsi per tecnici diplomati, che saranno organizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, come previsto dal già citato art. 7, comma 4.

Sulla base dell'esperienza maturata in diversi contesti ambientali, faunistici e sociali, si ritiene che l'attuale rapporto operatore/territorio, pari a circa 1 agente ogni 13.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale (media nazionale), dovrà raggiungere, seppure con la gradualità determinata dalle risorse disponibili e dai ritmi di assunzione imposti alle Amministrazioni pubbliche, valori medi di un operatore ogni 3.000 ettari.

La volontà del legislatore circa la materia in oggetto, benchè non espressamente specificata nel dettato normativo, traspare indirettamente da numerosi passaggi della legge, non ultimo quello in cui si ravvisa chiaramente la necessità di creare strumenti didattico-formativi da istituirsi presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

È dunque necessario che specifiche norme istitutive dei servizi faunistici vengano inserite nelle leggi regionali e che una coerente revisione degli organici degli agenti di vigilanza venatoria sia prevista nell'ambito delle piante organiche delle singole Amministrazioni Provinciali. Tale occasione per dotarsi di strumenti operativi essenziali non può e non deve essere trascurata.

CORSI DI PREPARAZIONE ED ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

LA LICENZA DI CACCIA

L'esperienza maturata in questo settore fin dall'introduzione dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio (legge n. 799/1967) e l'esigenza di addivenire ad una razionale gestione della fauna selvatica secondo criteri conservazionistici (art. 2, comma 1, legge n. 157/1992), impongono un aggiornamento dei metodi di preparazione e di verifica di idoneità del futuro cacciatore. In linea di principio si è dell'avviso che la preparazione del candidato debba articolarsi su due aspetti di fondo:

— la responsabilizzazione del cacciatore di fronte alle possibili conseguenze derivanti dal proprio comportamento durante l'attività venatoria nei confronti del patrimonio faunistico, delle attività agricole e della sicurezza;

— la disponibilità di un adeguato bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche per un corretto espletamento dell'esercizio venatorio. A tale riguardo assume particolare importanza il disposto dell'art. 22 della legge, ove si prevede (comma 4, lettera b) la necessità che gli argomenti di zoologia applicata alla caccia siano integrati da prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili. È implicito che per un corretto riconoscimento delle specie cacciabili occorre, per contro, saper riconoscere anche quelle non cacciabili, per evitare ogni possibile, ed in svariati casi probabile, equivoco.

Un approccio maggiormente applicativo a tutte le materie d'esame appare comunque decisamente auspicabile, non solo per una migliore assimilazione delle conoscenze di base che dovrebbero guidare il cacciatore nell'esercizio venatorio, ma anche per il contributo che oggi è richiesto agli stessi cacciatori nell'ambito più generale della gestione faunistico-venatoria. Il loro contributo risulta infatti importante, ad esempio nella gestione degli Ambiti territoriali di caccia o delle Zone di ripopolamento e cattura, per l'esecuzione dei censimenti, nella rilevazione di alcuni parametri necessari all'esame dei carnieri, negli interventi di miglioramento ambientale, nella prevenzione dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole, ecc.

Per queste ragioni e tenuto conto di quanto dispone l'art. 22 della legge, si ritiene di poter proporre il seguente programma di studio.

Legislazione venatoria

— Legislazione venatoria nazionale.

- Legislazione venatoria regionale.
- Regolamenti locali di caccia (calendario venatorio ed altre disposizioni).

Zoologia applicata alla caccia

- Cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi, concetto di specie.
- Cenni di ecologia ed etologia: concetto di ecosistema, biocenosi, catena e rete alimentare, piramide ecologica, popolazione, territorio e areale; elementi essenziali di struttura e dinamica delle popolazioni, rapporti sociali intraspecifici, competizione, predazione, parassitismo e malattia; concetti di mimetismo e migrazione.
- Riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani (con particolare accuratezza nel caso delle specie cacciabili e di quelle particolarmente protette): caratteristiche salienti dell'habitat e della biologia (regime alimentare, riproduzione, abitudini di vita) delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili. Il riconoscimento dovrebbe avvenire sia su esemplari naturalizzati, sia nel corso di apposite escursioni sul campo, sia con l'ausilio di materiale audiovisivo. Molto importante ai fini gestionali appare la capacità di determinare sesso ed età delle specie cacciabili, sia sul campo, naturalmente ove tale determinazione appare effettivamente possibile, sia sui capi abbattuti.
- Criteri per l'eviscerazione e l'esecuzione di prelievi biologici (ad esempio dei campioni di tessuto muscolare nel cinghiale per l'esame trichoscopico obbligatorio, o di un occhio di lepre per la determinazione dell'età).
- Gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica (zone protette, di produzione e di caccia), capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carnieri.

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole

- Concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio, miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive (agricole, zootecniche, itticolture), controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose.
- Rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4.

Armi e munizioni da caccia

- Norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia.
- Conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e arco.
- Manutenzione delle armi da caccia.
- Concetti elementari di balistica.
- Prove pratiche di maneggio e di tiro con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata.

Cinofilia

- Nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia.
- Nozioni di profilassi delle principali malattie del cane.

Regole di comportamento del cacciatore

- Regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio.
- Rapporti con il mondo agricolo.
- Partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente.

Norme di pronto soccorso

- Tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio.
- Norme di comportamento in caso di fratture.
- Uso del siero antiviperica.

CORSI DI PREPARAZIONE ED ESAMI DI ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO VENATORIO AGLI UNGULATI

Viste le peculiarità che debbono caratterizzare la gestione ed il prelievo venatorio di questa componente della fauna selvatica, si ritiene opportuno che l'accesso al prelievo venga riservato a cacciatori specificatamente abilitati attraverso un corso d'istruzione seguito da una prova d'esame.

Allo scopo di uniformare a livello nazionale le caratteristiche di questo momento di istruzione e di verifica, di seguito viene proposto un program-

ma di riferimento in merito alle materie e all'articolazione dei corsi d'istruzione per la preparazione dei cacciatori che desiderano conseguire l'abilitazione alla caccia agli ungulati, nonché indicazioni circa le modalità delle prove d'esame.

Corso d'istruzione per aspiranti cacciatori di Ungulati con metodi selettivi

Parte generale

— *Generalità sugli Ungulati*: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-funzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e *status* delle specie italiane.

— *Concetti di ecologia applicata*: struttura di popolazione, dinamica di popolazione e fattori limitanti, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agro-forestale, incremento utile annuo.

— *Principi e tecniche di conservazione e gestione*: interventi di miglioramento ambientale, stima quantitativa delle popolazioni, catture e reintroduzioni.

— *Prelievi*: definizione dei piani di prelievo, confronto tra il concetto di «caccia controllata» e quello di prelievo selettivo, criteri generali di selezione, i diversi sistemi di caccia a confronto, comportamento ed etica venatoria.

— *Sistemi di caccia individuale*: cerca e aspetto, organizzazione del prelievo, percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione, scelta ed uso degli strumenti ottici, armi (tipi, calibri e norme di sicurezza), pratica del tiro selettivo con la carabina, valutazione degli effetti del tiro.

— *Recupero dei capi feriti*: importanza ed uso dei cani da traccia (razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento e conduzione), organizzazione del servizio di recupero.

— *Controllo dei capi abbattuti*: redazione delle schede di abbattimento, valutazione dell'età, misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie.

Parte speciale

— morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di presenza (orme, tracce, «raspate e fregoni», cimatura e scortecciamento alimentare, insogli), habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-forestale, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni, determinazione dell'età dei soggetti abbattuti, valutazione del trofeo.

Esame di abilitazione

Modalità

- 25 quiz a tre o più risposte (durata della prova 30 minuti).
- Colloquio orale:
 - a) riconoscimento specie, sesso e classi di età da diapositive, filmati e/o video;
 - b) riconoscimento sesso e classi di età su materiale preparato.
- Prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono (arma propria o messa a disposizione dalla commissione): esecuzione di 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di capriolo a 100 m utilizzando la carabina con cannocchiale montato.

Criteri di selezione

Un candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno 20 quiz, avrà superato il colloquio orale ed avrà centrato l'area vitale delle sagome (15 cm di diametro) con almeno quattro tiri.

Corso d'istruzione per aspiranti cacciatori di Cinghiale

— *Generalità sugli Ungulati*: inquadramento sistematico, principali caratteristiche morfo-funzionali, aspetti generali di eco-etologia, distribuzione e *status* delle specie italiane.

— *Concetti di ecologia applicata*: struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agro-forestale, incremento utile annuo.

— *Il Cinghiale*: morfologia, riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età, segni di presenza (orme, tracce, grufolate e fregoni), habitat, alimentazione, interazione con le attività economiche, competitori e predatori, comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, densità biotica ed agro-forestale.

— *Principi di conservazione e gestione*: determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni, interventi di miglioramento ambientale, catture e reintroduzioni, definizione dei piani di prelievo, confronto tra il concetto di «caccia controllata» e quello di prelievo selettivo, criteri generali di selezione, i diversi sistemi di caccia a confronto, comportamento ed etica venatoria.

— *Sistemi di caccia collettiva*: battuta, girata e braccata, organizzazione delle squadre, scelta delle zone e delle modalità di battuta, sistemazione delle poste e norme di sicurezza, cani (razze, tipo di lavoro, criteri di addestramento, selezione e conduzione), armi (tipi e calibri).

— *Recupero e controllo dei capi abbattuti*: recupero dei capi feriti (importanza e uso dei cani da traccia), redazione delle schede di abbattimento, determinazione dell'età e dei soggetti abbattuti, misure biometriche, trattamento delle spoglie, norme sanitarie, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie, valutazione del trofeo.

Integrazione per i capisquadra

— *Organizzazione della caccia collettiva*: quadro normativo, compiti e responsabilità del caposquadra, rapporti con gli enti gestori, esercitazione di compilazione delle schede di abbattimento e riconoscimento dell'età dei capi abbattuti.

Esame di abilitazione

Modalità

— 25 quiz a tre o più risposte (durata della prova 30 minuti).

— Colloquio orale su:

a) riconoscimento sesso e classe di età da diapositive, filmati e/o video;

b) riconoscimento sesso e classi di età su materiale preparato.

— Prova di maneggio dell'arma e di tiro al poligono con fucile a canna liscia con munizioni a palla unica o carabina con o senza cannocchiale montato (arma propria o messa a disposizione dalla commissione): esecuzione di 5 tiri su sagoma di cinghiale in movimento (velocità 5 m/sec.) a 20 metri con percorso visibile della sagoma pari a 25 m e uno o due tiri possibili per ogni passaggio della sagoma.

Criteri di selezione

Un candidato sarà considerato idoneo se avrà risposto in modo esatto ad almeno 20 quiz, avrà superato il colloquio orale ed avrà centrato l'area vitale delle sagome con almeno tre tiri.



LA GESTIONE FAUNISTICA DELLE AREE PROTETTE NEL CONTESTO DI UNA STRATEGIA COMPLESSIVA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA NEL TERRITORIO NAZIONALE

RUOLO STORICO DELLE AREE PROTETTE NELLA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ITALIANA

Non vi è dubbio che le aree protette, intese nella loro complessità e nonostante le carenze dimostrate a livello istitutivo e gestionale, hanno svolto nel passato e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella conservazione della fauna selvatica del nostro Paese. Importantissime realtà ambientali e faunistiche, intese sia come zoocenosi sia come singole specie o popolazioni, sono state conservate e in diversi casi il loro *status* è migliorato rispetto ad alcuni decenni orsono grazie alla protezione accordata da questi istituti. Basti pensare ad alcuni esempi forniti dai parchi nazionali e da specie quali l'Orso, lo Stambecco e il Camoscio d'Abruzzo, la cui sopravvivenza nella prima metà del secolo è stata assicurata solo attraverso la protezione accordata da specifiche aree protette in un paese in cui la conservazione della natura non era ancora parte della cultura generalizzata della popolazione e la prassi di gestione della fauna al di fuori dei parchi era quasi sempre caratterizzata da una fruizione venatoria non commisurata alla produttività delle popolazioni naturali sulle quali veniva esercitata. A tal proposito tuttavia non si può misconoscere il ruolo svolto, soprattutto nei confronti della conservazione di specifici ambienti, anche da strutture non di protezione, bensì di gestione venatoria, quali alcune riserve di caccia. Naturalmente, oltre agli effetti concreti sulla conservazione della fauna operata dalle aree protette, va sottolineato il loro insostituibile valore quali mezzi di divulgazione delle conoscenze e della cultura naturalistica e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti della conservazione delle risorse naturali.

L'evoluzione recente di molti fattori che condizionano l'esistenza, la gestione e la fruizione delle aree protette impongono tuttavia un parziale ripensamento del loro ruolo, una chiarificazione degli obiettivi di fondo che devono essere perseguiti da questi istituti e la formulazione di una strategia conseguente a tali obiettivi.

DIVERSITÀ DI «PRINCIPIO» NEGLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE FAUNISTICA DELLE AREE PROTETTE E DEGLI ALTRI ISTITUTI FAUNISTICI

Le aree protette sono rappresentate da una serie di istituti: Parchi na-

zionali, Parchi naturali e regionali, Bandite demaniali, Riserve integrali, Riserve orientate, ecc., che trovano il loro *corpus* istitutivo e normativo in specifiche leggi emanate dallo Stato o dalle Amministrazioni locali. Altri ambiti territoriali di protezione in senso lato, quali le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura, sono invece istituiti ai sensi della specifica normativa di gestione del patrimonio faunistico e di regolamentazione dell'esercizio venatorio e, pur essendo previsto in essi il divieto di caccia, sono intesi come funzionali alla gestione faunistico-venatoria.

Idealmente la gestione della fauna nelle zone di protezione dovrebbe privilegiare gli aspetti culturali, scientifici ed estetici legati ad un utilizzo indiretto della fauna. Va precisato tuttavia che, sebbene questi scopi debbano rimanere preminenti, ciò non significa che debbano essere esclusivi: in casi particolari il controllo diretto di alcuni elementi faunistici anche nelle aree protette può essere tecnicamente giustificabile ed in armonia con gli scopi di conservazione che essi si prefiggono.

Un atteggiamento purtroppo comune, che a sua volta deriva da un approccio unilaterale dettato più da spinte emozionali che non da un'analisi oggettiva di parametri certi, è quello di considerare tali aree come realtà ambientali chiuse e prive di collegamenti funzionali con il rimanente territorio, dimenticando che quasi sempre la politica di gestione da esse adottata coinvolge anche la gestione del territorio esterno e viceversa.

Due esempi concreti possono aiutare a chiarire questo concetto. Molti dati di base sulla biologia delle diverse specie di fauna, e sui rapporti qualitativi e quantitativi che esse contraggono con gli altri componenti dell'ecosistema, possono essere studiati efficacemente solo su popolazioni nelle quali la demografia ed il comportamento non sono condizionati da un prelievo diretto. Ciò risulta fondamentale non solo per accrescere le conoscenze su singoli aspetti della biologia delle diverse specie, ma anche per fornire indicazioni utili alla gestione delle stesse nel territorio non soggetto a vincoli di protezione e nel quale le popolazioni sono passibili di prelievo venatorio.

Nella realtà del nostro Paese (situazioni analoghe sono presenti anche altrove in Europa e, sia pure con dimensioni e problematiche in parte diverse, anche in altri continenti) le aree protette si presentano come porzioni di territorio ove l'uso del suolo e delle risorse naturali è soggetto a particolari vincoli; esse sono però inserite in un contesto generale nel quale tali vincoli risultano assai più modesti o dove si realizza uno sfruttamento delle risorse che segue la legge del profitto economico immediato. È classico a questo proposito la condizione in cui le aree protette (intese in senso lato) si presentano distribuite a macchia di leopardo sul territorio e sono caratterizza-

te da dimensioni medie relativamente modeste. Ciò può condurre ad una serie di problemi di conservazione e gestione di molti elementi faunistici, problemi determinati dall'incongruenza tra dimensione e distribuzione delle aree protette e parametri biologici specie-specifici fondamentali, quali le dimensioni dei territori individuali, le caratteristiche degli areali stagionali delle diverse popolazioni, il numero minimo di individui per ciascuna popolazione che consente una sufficiente variabilità genetica ed assicura quindi una conservazione della popolazione stessa prolungata nel tempo.

A ciò si aggiunga che in alcuni casi una popolazione animale può interferire negativamente, in maniera anche pesante, su altre componenti dell'ecosistema, come ad esempio la vegetazione, che nella generalità dei casi meritano la medesima attenzione e il medesimo grado di protezione. Si tratta di una situazione di contrasto che risulta ancor più acuta nel caso in cui l'area protetta, oltre ad avere dimensioni limitate, è recintata, poichè in tal caso sono evidentemente impossibili i fenomeni di emigrazione.

La densità delle popolazioni coinvolte, se non regolata attraverso qualche forma di prelievo, tende ad aumentare progressivamente sino a quando è l'azione stessa dei fattori limitanti densità-dipendenti a provocare un tasso di mortalità elevato; quest'ultimo fattore diviene elemento dell'equilibrio dinamico che caratterizza la demografia delle popolazioni animali. Il problema è dato tuttavia dal fatto che i fattori di mortalità densità-dipendenti (sostanzialmente la scarsità di cibo) cominciano ad agire in maniera drastica sulla densità delle popolazioni solo quando le risorse alimentari sono compromesse: concretamente ciò determina gravi danni alla vegetazione. Questi ultimi si riferiscono non solo al consumo di materiale vegetale in misura superiore alla produzione annuale, ma anche alla compromissione delle capacità di rinnovo della vegetazione e spesso alla variazione della composizione floristica locale, poichè alcune essenze vengono appetite più di altre e tendono a sparire.

Il rapporto tra popolazioni di Ungulati e vegetazione nell'ambito delle aree protette è in tal senso paradigmatico e costituisce uno dei problemi che più spesso si presentano agli organismi di gestione. Nel nostro Paese si verificano diversi casi di questo tipo e la necessità di riduzione numerica delle popolazioni di Ungulati, nonchè le soluzioni adottate per attuarla, sono state oggetto di dibattiti e polemiche con un'eco spesso riportata anche dagli organi di informazione. Fermo restando che la «filosofia di fondo» della gestione di un'area protetta è quella attenta alla conservazione di tutte le componenti di un ecosistema e del loro equilibrio dinamico, non si può dimenticare come quasi sempre sia possibile riferire tale equilibrio ad un

paraclimax indotto dall'azione antropica, che da lungo tempo ha plasmato ambiente e territorio.

Tre soluzioni possono essere prospettate per tentare di ridurre il carico di Ungulati: la reintroduzione di predatori più o meno specifici, qualora essi siano scomparsi dal contesto faunistico in esame, la cattura periodica di un certo numero di esemplari, il loro abbattimento.

La prima soluzione appare certamente quella più aderente all'esigenza di ricostruire il più possibile condizioni indipendenti dall'azione dell'uomo e, sotto il profilo ideale, risulta senz'altro auspicabile. Essa rappresenta una grande sfida culturale, ma comporta spesso seri limiti obiettivi. Da una parte non sempre l'azione dei predatori risulta determinante nell'agire quale fattore limitante delle popolazioni predate, dall'altra in molti casi la reintroduzione dei predatori trova notevoli ostacoli di ordine tecnico dovuto proprio alle caratteristiche delle aree protette in cui dovrebbe avvenire: ancora una volta le dimensioni di tali aree e le loro caratteristiche, soprattutto per ciò che concerne la permanenza in seno ad esse di attività economiche tradizionali, come ad esempio la pastorizia, risultano determinanti in tal senso. Naturalmente ciò non significa che progetti di reintroduzione dei grandi predatori non debbano ricevere un'attenta considerazione da parte degli organismi di gestione delle aree protette, qualora siano corredati da piani di fattibilità accettabili. Infatti, l'esigenza di ricostituire, ovunque risulti possibile e conveniente, zoocenosi complete anche di quegli elementi che l'azione diretta dell'uomo ha estinto localmente, è un aspetto importante della strategia di conservazione della fauna. Semplicemente si vuole affermare che questo strumento gestionale non può risolvere sempre e comunque i problemi conseguenti al sovraffollamento che caratterizza alcune popolazioni di Ungulati in diverse aree protette. In molti casi dunque il prelievo periodico di individui dalle popolazioni di alcune specie diviene un'esigenza concreta, anche se è bene ricordare che esso non rappresenta uno degli scopi della conservazione della fauna in tali istituti, ma solo un mezzo a cui ricorrere in caso di necessità secondo un approccio obiettivo e pragmatico, avulso sia dalla posizione acritica basata sul principio che in un'area protetta non si possono mai operare prelievi di fauna selvatica, sia da una posizione manichea in virtù della quale si gestisce un parco come una riserva di caccia.

Anche in questo contesto sono necessarie scelte precise ed una gestione coerente rispetto a tali scelte. Vale la pena ricordare che l'istituzione di un'area protetta non è l'unico strumento utilizzabile per la tutela di specifiche realtà o risorse naturali; esistono infatti altri strumenti di tutela e pianificazione di uso delle risorse: si può coerentemente ammettere la caccia

in un determinato territorio ed approvare e far rispettare un piano regolatore che ponga severi limiti urbanistici o un piano di gestione delle risorse forestali di tipo conservativo!

È opportuno quindi considerare le cause che possono motivare i prelievi anche nelle aree protette. Esse possono essere sostanzialmente tre:

1) un eccessivo carico sulla componente vegetale dell'ecosistema;

2) la possibilità dell'insorgenza di malattie epidemiche (tale condizione è da intendersi in termini preventivi, cioè valutata quando ancora non esistono sintomi della malattia, ma si considera semplicemente a rischio il rapporto tra alte densità di popolazione e maggiori probabilità di insorgenza di epidemie);

3) una situazione patologica epidemica in atto, condizione che si verifica quando è presente una sintomatologia evidente in un certo numero di animali che fanno parte della popolazione.

Non si deve credere che la situazione prospettata al primo punto sia sempre presente in qualsiasi contesto ambientale e caratterizzi il rapporto tra popolazioni di Ungulati e vegetazione in maniera tale da esigere un intervento. I problemi si verificano più di frequente nel caso di popolazioni di Cervidi presenti in ambienti forestali, mentre in genere i Bovidi selvatici che frequentano gli orizzonti alpini ed alto-alpini determinano un impatto assai meno importante sulla vegetazione. Ciò è dovuto in parte alla dinamica delle loro popolazioni, che è condizionata in maniera periodicamente pesante anche da fattori densità-indipendenti, come i rigori climatici e la mortalità dovuta alle slavine, e in parte al fatto che la vegetazione presente a tali quote riveste un'importanza economica nulla o assai limitata.

Molti zoologi e veterinari che si occupano di gestione della fauna selvatica sostengono che una misura preventiva utile per evitare l'insorgenza di malattie epidemiche nell'ambito delle popolazioni di Ungulati consiste nel mantenerle a densità bassa, affermando che nelle popolazioni molto dense la qualità media degli animali è inferiore rispetto a quella caratteristica di popolazioni meno numerose, e di conseguenza vi è una maggiore probabilità di insorgenza e diffusione di malattie.

Tuttavia il problema va visto in una duplice chiave. Innanzitutto quanto detto è vero quando il principale fattore limitante delle popolazioni è densità-dipendente, come nel caso di Cervidi in ambienti forestali; non è del tutto vero quando ci si riferisce a Camoscio o Stambecco in ambiente alto-alpino, perchè le slavine determinano la mortalità sia di animali perfettamente in forma, sia defedati. Inoltre, molto spesso viene introdotto a favore dello sfoltimento il concetto secondo il quale tanto minore è la densità, tanto minori sono le probabilità di trasmissione per contatto degli agenti

patogeni. La presenza di portatori sani o di lunghi periodi di incubazione della malattia, unitamente ad una forte aggregazione degli individui conseguente al comportamento sociale, fa sì che l'interruzione di un fronte epidemico non si verifichi neppure in presenza di densità molto basse. Portato all'esasperazione, questo tipo di ragionamento conduce ad affermare che l'unico modo perchè gli animali non si contagino è di non averne.

In realtà, l'esame dell'evoluzione storica delle malattie epidemiche più diffuse negli Ungulati (cheratoconguntivite, papillomatosi, rogna sarcoptica) ha dimostrato che queste si sono trasmesse, anche se con velocità diversa, passando attraverso popolazioni molto dense ed altre molto rarefatte. Ciò contraddice l'asserzione che la bassa densità arginerebbe comunque il diffondersi delle malattie epidemiche.

Un altro aspetto inoltre va considerato: nessuno è in grado di indicare quanto debbano essere bassi i valori di densità affinché gli animali siano mediamente meglio preparati ad affrontare una situazione patologica: 5, 6, 8, 12 capi/100 ettari? Non è possibile proporre un valore valido per ogni situazione, perchè ovviamente la densità dipende strettamente dal tipo di ambiente frequentato dalla popolazione. Esistono casi in cui vi sono alte densità di Camosci senza che si verifichino particolari problemi di tipo sanitario, per contro sono state accertate situazioni ove pure in presenza di densità relativamente poco elevate è insorta la rogna sarcoptica con eliminazione nel giro di un paio di anni dell'80% della popolazione.

In ogni caso le malattie epidemiche non sono eventi estranei alla natura; esse costituiscono un fattore di mortalità naturale nè più nè meno dei rigori invernali o della predazione.

I parassiti o gli agenti patogeni hanno avuto un'evoluzione parallela ai propri ospiti: da sempre le popolazioni di Ungulati sono state periodicamente colpite da malattie ed in realtà non si sono mai estinte. Certo in una zona di caccia, ove si cerca di precedere con l'abbattimento una parte dei decessi invernali, può essere logico e conseguente anche prevenire parte della mortalità dovuta a una possibile epidemia. Al contrario questo approccio non ha molto senso in un parco nazionale.

Un'altra causa di sfoltimento può essere motivata da una situazione patologica epidemica in atto. Ancora una volta evitare il contatto tra individui sani e infetti non è possibile, a meno che non si effettui il cosiddetto *stamping out*, consistente nell'eliminazione di tutti gli individui su larghe fasce territoriali in modo da evitare totalmente il contatto. Di conseguenza la posizione più accettabile in un'area protetta, soprattutto se si tratta di un parco di grandi dimensioni, è quella di lasciar fare alla natura il suo corso. Per la cheratoconguntivite non si conoscono situazioni in cui la mortalità ab-

bia interessato un numero di animali maggiore del 30-40%. La rogna sarcotica è più grave e può comportare in certe situazioni locali decessi intorno all'80%; è anche vero però che nel corso di un numero non eccessivo di anni, se le condizioni di base permangono buone, la popolazione colpita può riprendersi ampiamente.

Nel caso di abbattimenti con situazioni patologiche in atto possono insorgere problemi di tipo etico. I Camosci colpiti dalla cheratocongiuntivite divengono completamente ciechi, non riescono più a mangiare e spesso si feriscono o si azzoppano. Dal punto di vista della dinamica di popolazione non cambia sostanzialmente nulla se l'animale in questo stato muore naturalmente o viene abbattuto. Si tratta quindi di una scelta che ogni ente gestore deve fare sulla base di una serie di considerazioni di carattere etico e culturale.

Occorre ora valutare quali siano i mezzi ed il personale utilizzabili per eventuali prelievi nelle aree protette.

Nel caso di eccessivo carico sulla componente vegetale oppure di possibilità di insorgenza di malattie epidemiche lo sfoltimento può essere attuato con catture od abbattimenti. Come scegliere tra l'una e l'altra opzione? Ovviamente sulla base di considerazioni di tipo tecnico ed economico, ma anche di opportunità, in relazione al personale che si ha a disposizione.

In genere le catture sono molto più laboriose, coinvolgono un numero maggiore di persone e sono più onerose perchè spesso presuppongono la messa in opera di costose strutture di cattura. Gli abbattimenti in generale sono economicamente più vantaggiosi, richiedono l'intervento di meno persone, ma possono offrire un'immagine negativa dell'area protetta alla pubblica opinione qualora questa non venga correttamente informata sulle motivazioni del provvedimento.

Esistono situazioni in cui il risultato delle catture compensa gli sforzi di tipo economico e di utilizzo del personale impiegato: è il caso di prelievi intesi a fornire esemplari per l'introduzione in altre aree. Questa, quando praticabile, è una scelta opportuna, poichè le aree protette spesso mantengono popolazioni relativamente floride di animali altrove rari o scomparsi.

Quando esiste una situazione patologica epidemica in atto, se il prelievo è la scelta adottata, è opportuno operare gli abbattimenti, perchè la cattura di animali defedati è priva di senso.

Ultimo scopo possibile di prelievo in aree protette è quello più discusso: l'autofinanziamento o la concessione di permessi di abbattimento alle popolazioni locali.

L'abbattimento a pagamento di alcuni capi come fonte di reddito per l'ente gestore dell'area protetta è un'opzione sicuramente possibile e, sotto

il profilo tecnico, anche accettabile, ma di difficile attuazione dal punto di vista politico e d'immagine. Ancora più difficile è la scelta che prevede la concessione di permessi di caccia alle popolazioni locali.

Si sa perfettamente che la realtà dei parchi in Italia in molti casi non si pone in termini di piena ed incondizionata accettazione da parte del contesto socio-economico locale, ma al contrario sorgono problemi derivanti dalle restrizioni che forzatamente l'istituzione di un'area protetta comporta per molte attività svolte dalle popolazioni che vi risiedono. Soprattutto in montagna, l'atteggiamento degli abitanti è quello di sentire come cosa propria un po' tutto ciò che l'ambiente produce, per cui la restrizione nell'utilizzo diretto della fauna selvatica presente sul territorio è uno degli elementi di maggiore conflittualità. In questi casi è opportuno effettuare una valutazione molto attenta. Se l'abbattimento di alcuni capi, condotto nel rispetto di tutte le regole per un prelievo estremamente oculato, comportasse una sensibile diminuzione dell'ostilità da parte della popolazione locale nei confronti dell'istituzione parco, è possibile che questa scelta politica, che non ha sostanziali controindicazioni tecniche, risulti accettabile. L'ideale sarebbe che l'area protetta venisse dotata di finanziamenti adeguati senza dover ricorrere agli abbattimenti e che venisse fatta una campagna di promozione culturale nei confronti delle popolazioni locali per dimostrare che le limitazioni che il parco comporta possono essere compensate dall'accrescimento del reddito attraverso il turismo naturalistico. Ovviamente però non viene in tal modo superato il problema delle esigenze venatorie locali. Per queste si tratta di gestire bene le aree di caccia limitrofe in modo da potervi convogliare i cacciatori della zona.

Quanto brevemente detto conduce ad una nota conclusiva. Nella realtà ambientale, faunistica e socio-economica del nostro Paese anche in futuro le aree protette svolgeranno un ruolo assai importante per la conservazione della fauna a patto che vengano evitati due macroscopici errori. Il primo è quello di non considerare sufficientemente le interrelazioni tra la gestione faunistica al loro interno e quella svolta nella generalità del territorio; il secondo è quello di considerare le aree protette come una sorta di alibi per giustificare uno scarso impegno nel perseguire una strategia globale di conservazione della fauna, che significa anche oculata gestione attiva di una parte di essa.

Una mole ormai considerevole di informazioni ed un esame critico dei problemi e delle soluzioni adottate devono indurre a pensare alle aree protette come ad uno degli strumenti di conservazione di cui disponiamo; esso non va mitizzato, ma utilizzato nella maniera più opportuna.

DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria l'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota dal 20 al 30% alla protezione della fauna selvatica; è fatta eccezione per la zona faunistica delle Alpi dove detta quota viene stabilita tra il 10 ed il 20%. In tali percentuali sono compresi anche i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Nell'intento di fornire un'interpretazione organica e funzionale, sotto il profilo faunistico-venatorio, alla suddetta norma, sembra opportuna una migliore definizione del termine «agro-silvo-pastorale».

Occorre innanzi tutto rilevare come, a fronte della destinazione di una percentuale di territorio per i fini generali di «protezione» della fauna selvatica, il legislatore abbia previsto di destinare fino al 15% dello stesso a forme di caccia in gestione privata e per l'istituzione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (art. 10, comma 5). Inoltre, è stabilito che le Regioni debbano destinare la restante parte del territorio agro-silvo-pastorale a forme di gestione programmata della caccia (art. 10, comma 6).

Ne consegue, quindi, che il territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10 della legge o è assoggettato al vincolo di divieto di caccia (protezione), oppure su di esso sono consentite forme di caccia e di gestione pubblica o privata per la produzione naturale di fauna selvatica. È evidente che da tale superficie territoriale debbano essere considerate escluse le aree urbane o quelle fortemente antropizzate; tuttavia per valutare la pertinenza della restante parte del territorio occorre procedere ad alcune considerazioni.

In primo luogo un'interpretazione letterale del termine «agro-silvo-pastorale» comporterebbe l'esclusione di ampie porzioni di territorio di rilevante interesse faunistico e venatorio, come le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi, ecc., così come gli incolti propriamente detti (rocce, ghiacciai, ecc.), sui quali non sarebbe quindi possibile qualsivoglia forma di gestione o di protezione. Tale ipotesi risulterebbe certamente incongrua rispetto ai principi generali della legge, sanciti al primo e secondo comma dell'art. 1, per cui deve essere esclusa per deduzione.


In secondo luogo l'azione di salvaguardia e di prelievo per fini venatori della fauna selvatica non può che essere attuata (nelle forme più consone) su tutto il territorio idoneo alla stessa fauna selvatica.

In ultima analisi sembra di poter rilevare come il principio ispiratore della legge a questo proposito sia essenzialmente teso ad individuare il ter-

ritorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria da parte delle Regioni e delle Province.

Tale territorio deve peraltro intendersi riferito ai soli limiti amministrativi delle regioni, con esclusione quindi delle terre emerse (ivi compresi le opere frangiflutti o altri maufatti fissi) che attengono al demanio marittimo dello Stato, per le quali si possono prospettare due possibilità. La prima consiste nell'aggregare dette superfici agli ambiti di protezione o di gestione prospicienti, la seconda si concretizza nel prevedere per dette aree un regime generale di divieto di caccia. Quest'ultima opzione appare preferibile, vista la prevalente difficoltà di procedere alla tabellazione di queste aree e, soprattutto, considerata la loro posizione decisamente critica sotto il profilo ecologico e le difficoltà di sorveglianza.

L'esclusione di superfici «puntiformi» o «lineari» (infrastrutture sparse sul territorio), in effetti inidonee per la fauna selvatica, non sembra di fatto possibile in forma analitica, ma potrebbe essere eventualmente attuata con l'applicazione di opportuni coefficienti di riduzione in relazione allo sviluppo della rete stradale principale extraurbana (strade comunali e di ordine superiore) ed al grado di antropizzazione delle campagne.



ISTITUTI DI PROTEZIONE E DI PRODUZIONE

È ormai generalmente riconosciuto che la fauna selvatica, al pari di altre risorse naturali, rappresenta un bene comune della collettività nazionale ed internazionale. Essa infatti costituisce parte integrante, in senso strutturale e funzionale, degli ecosistemi dalla cui completezza e stabilità dipendono il benessere e la vita stessa sul nostro pianeta.

Le popolazioni di animali selvatici, rappresentando risorse finite ma rinnovabili, richiedono una serie di attenzioni al fine di garantirne la conservazione sia a livello di specifiche popolazioni, sia nel loro complesso. A tal fine deve essere cura di ciascuno Stato prevedere precise norme di tutela e protezione di quegli ambienti che, per peculiarità botaniche o zoologiche considerate rare o endemiche, risultino meritevoli di un regime di particolare protezione.

A questo dovere non può certamente sottrarsi il nostro Paese che, oltre a detenere una serie di situazioni ambientali caratterizzate dalla presenza di fauna selvatica stanziale tipica, riveste anche una fondamentale importanza, grazie alla sua particolare posizione geografica, per ciò che concerne i luoghi di sosta o di transito di un considerevole numero di specie ornitiche migratrici.

Sebbene l'obiettivo prioritario che deve ispirare una politica di pianificazione delle aree protette sia indiscutibilmente rappresentato dalla conservazione e tutela di specifiche realtà ambientali e faunistiche, non va tuttavia trascurato l'importante ruolo che può essere svolto da istituti di protezione quando realizzati anche in funzione della gestione faunistico-venatoria che viene svolta sul restante territorio. D'altro canto occorre tenere ben presente che l'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, va attentamente valutata tenendo in debita considerazione anche l'impatto che questo può determinare a carico della realtà sociale e produttiva del comprensorio interessato.

Nel limite del possibile, e tenuto conto del grado di priorità faunistica che motiva il ricorso allo strumento del vincolo di protezione, occorre agire in modo da favorire un livello di integrazione il più elevato possibile tra le esigenze di conservazione della fauna e le possibilità di sviluppo economico-sociale dei territori interessati. Diversamente il rischio è che la mera presenza di istituti di protezione non sia sufficiente a garantire il pieno assolvimento dei compiti istituzionali che essi si prefiggono.

Il panorama legislativo nazionale si è arricchito di due strumenti normativi che si prospettano come leggi quadro di riferimento in materia di istituzione e gestione di aree destinate alla protezione della fauna selvatica.

Si tratta della «Legge quadro sulle aree protette» (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e delle «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (legge 11 febbraio 1992, n. 157).

Sebbene la legge quadro sulle aree protette costituisca lo strumento normativo di riferimento in materia di istituzione di aree di particolare protezione (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali), notevole importanza riveste anche la legge n. 152/1992, non solo perchè vi si delineano le funzioni proprie degli ambiti di protezione finalizzati (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica), ma anche per il fatto che vi si colgono alcuni aspetti con valenza sicuramente più generale. Ci si riferisce in particolare alla norma che stabilisce la percentuale di superficie che ciascuna Regione è tenuta a vincolare ad aree di protezione.

Come già detto nel precedente capitolo, l'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 prevede infatti di destinare per la protezione della fauna selvatica una quota compresa tra il 20 e il 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna regione, con eccezione per il territorio delle Alpi, per il quale tale percentuale viene compresa tra il 10 e il 20%. Poichè la legge stabilisce espressamente che in dette percentuali possano essere compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni, si può immaginare che nella costituzione di tali quote le Regioni possano essere indotte a fare ricorso, oltre ovviamente al contributo fornito dai tre istituti sopra menzionati, anche alle superfici destinate a protezione secondo quanto stabilito dalla legge n. 394/1991 e ad altre in cui sia comunque vietata la caccia.

Preme tuttavia evidenziare come il regime di divieto di caccia non rappresenti, di per sè, elemento sufficiente a caratterizzare e definire un ambito territoriale di protezione per la fauna selvatica, essendo la valenza faunistica di un comprensorio il risultato di una serie di attributi che lo caratterizzano. Tra questi notevole importanza rivestono un contesto ambientale favorevole e la realizzazione di adeguati interventi gestionali. A sostegno di questa convinzione va ricordato che la legge stessa sancisce che per protezione si deve intendere «il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole» (art. 10, comma 4). Ne deriva che aree interessate da un generico regime di divieto di caccia (Fondi chiusi, Zone per l'addestramento cani, Parchi pubblici ed altro) non possono essere incluse in maniera acritica nel conteggio delle aree destinate alla protezione della fauna selvatica.

Prima di trattare dei criteri guida che debbono ispirare l'istituzione,

l'orientamento e la gestione degli ambiti territoriali di protezione finalizzata, di cui all'art. 10 della legge n. 157/1992, pare importante rimarcare un elemento comune a questi istituti che li differenzia in maniera sostanziale da quelli nei quali tale interesse non risulta preminente.

Mentre per le aree vincolate a parco o a riserva naturale vengono stabilite misure restrittive in materia di salvaguardia e tutela del territorio che prevedono una serie di divieti, tra cui quello dell'esecuzione di nuove costruzioni al di fuori dei centri edificati, di una destinazione diversa da quella agricola per i terreni coltivati e dell'esecuzione di qualsiasi intervento che possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, ecc., nessuna limitazione all'uso e alla trasformazione degli ambienti è prevista invece per gli istituti di protezione finalizzata a carattere faunistico. Appare quindi evidente come la valenza ecologica e quella produttiva di questi comprensori possano risultare anche fortemente condizionate dalla conservazione o meno di situazioni ambientali adatte ad ospitare popolazioni selvatiche. D'altra parte ciò comporta anche il rischio che lo sforzo profuso dall'ente delegato, al fine di dare corso ad un'attiva gestione che preveda adeguati investimenti in materia di ripristino ambientale, censimenti e vigilanza, risulti vanificato da repentini e incontrollati interventi di trasformazione dell'assetto ambientale che, modificando drasticamente l'habitat, ne comprometta in maniera sostanziale la recettività faunistica.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che per questi istituti il termine temporale del vincolo vada periodicamente verificato subordinandolo, nel caso di aree con funzione principalmente di protezione, al mantenimento di adeguate condizioni di habitat favorevoli alla conservazione della o delle specie fatte oggetto di tutela, mentre nel caso di aree di produzione naturale (Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici di riproduzione) alla conservazione di determinati valori di produttività.

Dopo questa premessa, pare necessario esaminare le specifiche finalità e i relativi interventi tecnici che si ritiene debbano contraddistinguere i tre tipi di istituto demandati dalla legge n. 157/1992 alla protezione e produzione naturale della fauna selvatica.

OASI DI PROTEZIONE

Come è noto, le Oasi di protezione devono assolvere il compito di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica. Si tratta dell'unico istituto, tra quelli contemplati dalla legge n. 157/1992, nel quale la sola finalità dichiarata è quella della protezione di popolazioni di fauna selvatica. Va tut-

tavia osservato come, in mancanza di vincoli alle destinazioni d'uso dei territori compresi in questi ambiti territoriali, la loro valenza conservazionistica rivesta un ruolo inferiore rispetto a quella propria di istituti di particolare protezione. Ciò non significa che, se efficacemente affiancate ad altre zone di protezione, le Oasi non possano fornire un utile contributo nell'ambito di una strategia globale di conservazione.

Il principale fattore che dovrebbe guidare le scelte in merito all'istituzione delle Oasi va individuato nella qualità dell'ambiente in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per alcune realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

Relativamente all'estensione che debbono avere le Oasi non si ritiene di poter indicare parametri di riferimento standard, essendo questi subordinati alle esigenze ecologiche proprie delle specie che s'intendono proteggere ed alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela. È comunque necessario rilevare che per un buon numero di popolazioni selvatiche, tra cui anche diverse specie di uccelli migratori, può risultare utile la presenza di aree di protezione anche di dimensioni limitate, ma ben distribuite sul territorio in punti strategici, come ad esempio lungo le principali rotte di migrazione, in corrispondenza di importanti valichi montani oppure nelle aree soggette a naturale espansione degli areali di specie stanziali.

Va sottolineato che, al contrario di quanto avviene per la fauna stanziale, nel caso dei migratori, ed in particolare di quelli acquatici, anche aree di tutela di dimensioni ridotte possono svolgere un ruolo assai positivo, soprattutto se ben distribuite sul territorio e soggette ad un'oculata gestione ambientale. Compito dell'ente pubblico dovrebbe quindi essere la creazione di oasi faunistiche che insistano sia sui residui corpi idrici naturali, sia su bacini appositamente creati per favorire la sosta e/o la nidificazione di gruppi quali gli Anseriformi ed i Limicoli.

Tra l'altro le Oasi di protezione possono utilmente prestarsi, al fianco di altre zone di protezione, alla creazione di una rete di aree protette lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna, come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 157/1992.

Tale istituto può inoltre essere proficuamente utilizzato nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie in comprensori dotati di caratteristiche ambientali intrinseche favorevoli al loro reinsediamento, facendo anche riferimento a quanto previsto dagli artt. 10, comma 7, e 11, comma 3.

I dati disponibili circa l'estensione relativa delle Oasi sul territorio nazionale evidenziano una loro limitata diffusione in quasi tutte le regioni, salvo qualche rara eccezione. Solo poche Amministrazioni Regionali infatti hanno adottato nel passato una politica attiva in tal senso. Tale situazione

può essere interpretata come sintomatica di alcuni problemi che sono sorti in ordine all'istituzione e alla gestione di questi istituti.

In realtà si registrano, con una certa frequenza, casi di avversione alla costituzione delle Oasi, che sono originati, oltre che all'interno di alcune frange del mondo venatorio che lamentano la sottrazione di territorio ove esercitare la caccia, anche dall'atteggiamento dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli per via di una lamentata mancanza di gestione faunistica dei comprensori vincolati che, tra l'altro, impedisce di far fronte ai problemi derivanti alle coltivazioni dal danno operato da alcune specie selvatiche.

Va ancora osservato come il problema sopra prospettato risulti spesso aggravato dal fatto che le aree di protezione svolgono una funzione di rifugio per diverse specie di fauna cacciabile che, durante il periodo in cui l'attività venatoria è consentita nelle aree adiacenti, si concentrano in questi territori determinando densità a volte giudicate eccessive.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Questo istituto è destinato «alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento» (art. 10, comma 8, punto b). Si tratta di un istituto che, visti i criteri generali di gestione faunistico-venatoria previsti dalla legge, conserva una notevole importanza in quanto utilizzato dall'ente delegato per fornire una dotazione annua di selvaggina naturale per l'immissione sul territorio cacciabile o in altri ambiti protetti.

La principale metodica adottata al fine di perseguire le finalità indicate è la cattura di una frazione della popolazione prodotta annualmente. L'entità numerica della frazione catturabile andrebbe valutata a priori sulla scorta di opportune valutazioni quantitative delle popolazioni locali condotte in epoca post-riproduttiva.

Vi è inoltre la possibilità di uno sfruttamento della fauna a fini venatori attraverso l'irradiazione naturale del territorio limitrofo. Tale aspetto tuttavia non dovrebbe essere considerato prioritario nel processo decisionale che deve condurre alla definizione delle dimensioni delle zone di ripopolamento e cattura e alla loro ubicazione sul territorio. La funzione di irradiazione dovrebbe invece essere assicurata soprattutto dalle aree di rispetto costituite nell'ambito dei territori di caccia, aree non espressamente previste dalla legge, ma sulla cui opportunità si farà cenno più avanti.

Prescindendo da valutazioni di merito circa la validità della pratica dell'immissione di esemplari traslocati così come viene comunemente attuata, preme evidenziare la fondamentale importanza rivestita dalla scelta, e successiva puntuale gestione, dei comprensori da adibire a Zona di ripopolamento e cattura.

Ancora una volta va evidenziato come una scelta attenta del sito, condotta mediante una preventiva verifica della vocazionalità del territorio, rappresenti il presupposto necessario, anche se non sufficiente, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pure sotto il profilo finanziario, visti i costi spesso elevati necessari alla gestione di questi istituti, si reputa fondamentale il concentrare risorse ed energie su quei territori che dimostrino una validità accertata dal punto di vista faunistico. Sarebbe anzi opportuno che l'ente gestore, in sede di regolamentazione di questi istituti, stabilisse indici di produttività minima (densità ed indici di catturabilità) cui le singole zone siano tenute ad uniformarsi. Una valutazione critica di tali parametri consentirà l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca di zone non sufficientemente produttive.

Al fine di incrementare la capacità produttiva di questi territori risulta estremamente utile il ricorso ad interventi mirati di ripristino ambientale e a tal fine vengono espressamente previsti dalla legge incentivi economici (art. 10, comma 8, lettera g). Evidentemente nella fase di scelta delle aree da destinare alla produzione naturale di fauna selvatica andrà attentamente valutato anche il possibile impatto negativo che la presenza di elevate densità faunistiche può determinare a carico delle attività agricole. Al fine di contenere il costo derivante dalle richieste di risarcimento per i danni prodotti dai selvatici è consigliabile, laddove possibile, istituire tali aree all'interno di comprensori interessati da un'agricoltura di basso reddito. Purtroppo però non sempre ciò risulta possibile per il fatto che in diversi casi i comprensori in grado di fornire buone produzioni, ad esempio di Lepre e Fagiano, sono ubicate in aree interessate da un'agricoltura di tipo intensivo.

Un'alternativa che varrebbe la pena sperimentare, in un'ottica finalizzata non solo alla ricomposizione del conflitto esistente tra le esigenze di produzione della fauna e quelle della produzione agricola, ma anche e soprattutto ad un coinvolgimento attivo del mondo rurale per l'incremento della produttività naturale di questi comprensori, potrebbe essere quella che prevede la sostituzione, almeno parziale, del rimborso monetario del danno con incentivi, da versarsi agli agricoltori in proporzione alla superficie ricadente entro i confini della Zona di ripopolamento e cattura, in misura commisurata al numero dei capi per ciascuna specie annualmente prodotto.

Le dimensioni adatte al fine di garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi vanno relazionate all'idoneità e completezza ambientale, nonché alle esigenze specie-specifiche in fatto di area vitale e di spostamenti. In linea di massima si ritiene che le dimensioni minime dei comprensori destinati alla produzione del Fagiano debbano essere comprese tra i 500 e i 700 ettari, per la Starna, la Pernice rossa e la Coturnice si deve poter disporre di ambiti di almeno 1.200-1.500 ettari, per la Lepre e il Capriolo questo valore varia dai 700 ai 1.000 ettari.

Naturalmente una notevole importanza rivestono anche i confini di questi territori, che devono presentare uno sviluppo quanto più lineare possibile e in coincidenza con confini naturali facilmente sorvegliabili.

Fermi restando i criteri suddetti, le esigenze di un'attenta gestione attiva delle Zone di ripopolamento e cattura devono indurre gli enti delegati a prevederne l'istituzione nella misura in cui tale gestione può essere realisticamente intrapresa in base alle reali capacità operative.

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

La legge finalizza questi istituti alla ricostituzione di popolazioni autotone. Tale compito può essere assolto in una duplice forma. O considerando questi istituti come ambiti territoriali entro cui attuare iniziative di immissione di selvatici a fini di reintroduzione, oppure destinandoli alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per fini di immissione in altri territori.

Prescindendo dalla scelta circa la forma di produzione, si ritiene che a tali Centri possa essere attribuita una più specifica connotazione di tipo sperimentale per ciò che attiene in particolare lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento.

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Il dettato normativo inerente questo istituto (art. 10, comma 8, lettera d) sembra prestarsi a possibili equivoci sulle caratteristiche qualitative della fauna ivi prodotta. Esiste infatti una contraddizione tra lo «stato naturale» della fauna riprodotta nei Centri e la successiva dizione «animali allevati» riportata nello stesso comma. Inoltre, il termine «prelievo» può indicare a *rigori* sia la cattura che l'abbattimento degli esemplari presenti nei Centri.

Si ritiene che l'interpretazione di tale norma non possa prescindere da considerazioni di ordine biologico e tecnico e da una valutazione della natura e dei compiti dei Centri in relazione agli altri istituti previsti dalla legge.

Per quanto attiene al primo aspetto, non v'è dubbio che animali allevati in aree recintate non possono di fatto essere considerati allo «stato naturale» poichè le densità che vengono forzatamente mantenute in tali ambiti, per motivazioni di ordine economico, sono sempre assai più elevate di quelle naturali; questa situazione condiziona in varia misura la qualità dei capi allevati sia sotto il profilo biologico, sia dal punto di vista sanitario.

Per ciò che riguarda invece la natura e le finalità di questi Centri in relazione agli altri istituti di gestione faunistica emerge evidente come, rispetto agli allevamenti (art. 17), la principale caratteristica di distinzione sia da ricercarsi proprio nella mancanza della «condizione di cattività» per la fauna presente. Nell'ipotesi di un'eventuale attività di «prelievo venatorio» della fauna prodotta, peraltro impropria in questo contesto, si verrebbe a verificare una sovrapposizione con l'istituto dell'Azienda agriturismo-venatoria.

Per queste ragioni si ritiene che i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale debbano essere destinati esclusivamente alla produzione naturale di fauna autoctona per il territorio interessato e in aree prive di recinzione. L'utilizzo degli esemplari prodotti dovrà riguardare le attività di ripopolamento o di reintroduzione. L'istituzione di questi Centri andrà realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

Circa l'estensione in relazione alle specie prodotte, la definizione dei confini ed i criteri di gestione ambientale e faunistica si può fare riferimento a quanto già suggerito per le Zone di ripopolamento e cattura. In particolare per quanto riguarda l'ordinaria gestione questa dovrà prevedere l'effettuazione di periodiche ricognizioni (almeno due all'anno) volte ad accertare la consistenza delle popolazioni. Sulla base delle consistenze così verificate verrà redatto un piano di prelievo annuale. Eventuali immissioni potranno essere effettuate solo nel corso dei primi anni successivi all'istituzione.

Il prelievo degli animali prodotti dovrà avvenire, di regola, mediante cattura. Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del titolare del centro o di altra persona preventivamente indicata nel provvedimento di concessione.

Andrebbe altresì prevista l'adozione di un apposito registro di attività in cui il titolare dovrà annotare sia l'entità e le caratteristiche dei capi comunque prelevati, sia le eventuali immissioni effettuate.


AREE DI RISPETTO ALL'INTERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Sebbene la legge non preveda alcun tipo di vincolo specifico di protezione o di produzione nell'ambito di territori gestiti in forma programmata per la caccia, può tornare utile prevedere la possibilità di istituire aree parzialmente vincolate all'esercizio venatorio a tempo determinato.

Le motivazioni che ispirano la creazione di tali zone risiedono nella possibilità di consentire l'insediamento e la riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio in aree strettamente afferenti ai comparti di caccia. Ciò permetterebbe, a fronte dell'istituzione di un vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale, per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento della popolazione, di poter poi fruire della produzione così ottenuta.

Le forme di fruizione possono essere di vario tipo. Può essere limitata ad un prelievo della quota naturalmente irradiata, oppure si può prevedere un prelievo programmato, una volta insediata una popolazione in grado di autoriprodursi, calcolato sulla base della produttività annua accertata mediante la conduzione di specifici censimenti.

Ritenendo questo tipo di vincolo non in contrasto con la legge, ma anzi in sintonia con lo spirito della stessa, si ritiene che la possibilità di dare pratica attuazione a questa ulteriore forma di gestione faunistico-venatoria vada espressamente indicata nelle norme regionali di recepimento della legge nazionale.



AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRESORI ALPINI

Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) rappresentano il principale istituto di gestione faunistico-venatoria previsto dalla legge e la loro realizzazione sulla totalità del territorio non sottoposto a regime di protezione o di caccia privata costituisce uno degli elementi fondamentali della riforma. È sostanzialmente attraverso tale istituto infatti che si realizza la volontà del legislatore di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna ed in un'ottica di armonizzazione degli interessi di diverse categorie di cittadini.

Da una situazione pregressa in cui il prelievo venatorio era regolamentato sulla maggior parte del territorio dal cosiddetto regime di «caccia controllata», che negli ultimi decenni ha mostrato tutti i propri limiti, si passa dunque ad una condizione che, almeno sul piano dei principi e delle norme generali, dovrebbe assicurare la realizzazione di due condizioni fondamentali: la presenza predeterminata dei cacciatori in unità territoriali di gestione ed il prelievo programmato e commisurato alle risorse faunistiche.

Naturalmente non ci si nascondono le difficoltà che si incontreranno per raggiungere questi obiettivi; esse sono connesse all'esistenza di un rapporto cacciatore/territorio cacciabile assai elevato ed alla necessità di mutare in maniera sostanziale l'approccio culturale all'attività venatoria. Quest'ultimo è un processo che dovrà investire tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni che hanno il compito di dare pratica attuazione alla riforma, alle rappresentanze organizzate del mondo venatorio sino ai singoli fruitori.

Se è vero che trasformazioni così profonde non potranno attuarsi se non con una certa gradualità, è altrettanto vero che esse potranno realizzarsi in modo compiuto, coerente e progressivo solo se le leggi ed i regolamenti regionali di applicazione non tradiranno i principi ispiratori della legge nazionale.

Le indicazioni di seguito riportate rappresentano un contributo di tipo interpretativo e programmatico al quale gli organismi competenti potranno fare riferimento sia nell'elaborazione degli atti normativi sia nella definizione della prassi gestionale relativa al funzionamento degli ATC e dei Comprensori alpini previsti al comma 4 dell'art. 14; almeno sotto il profilo tecnico, infatti, i due istituti risultano sostanzialmente tra loro assimilabili.

Naturalmente l'attenzione viene posta sugli aspetti pertinenti ai compiti dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, mentre non si entra nel merito di materie, quali ad esempio la natura giuridica e le modalità di gestione finanziaria degli ATC, che esulano dalle competenze dell'Istituto.

NATURA E COMPITI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

L'art. 10 al comma 7 prevede che i piani faunistico-venatori provinciali debbano essere articolati in comprensori omogenei; tali comprensori si configurano dunque come un livello di programmazione sub-provinciale e dovrebbero corrispondere a fasce territoriali ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico: ad esempio le colline del Monferrato, i colli Euganei, l'alta pianura ferettizzata della Provincia di Varese, la bassa pianura irrigua della Provincia di Milano, la laguna veneta, la maremma grossetana, l'altopiano del Gargano, le Murge baresi, la fascia del crinale appenninico modenese e così via. Rimane evidente come alcuni comprensori provinciali risultino solo parte di più vaste fasce di territorio considerabili omogenee sotto il profilo ambientale e faunistico e come dunque risulti necessario che i piani in questione siano coordinati tra le province contigue interessate. Nell'ambito dei comprensori così definiti le Amministrazioni Provinciali dovranno mantenere o inserire, secondo criteri di opportunità, i diversi istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti territoriali di caccia.

Evidenti ragioni di opportunità ed un'attenta lettura degli artt. 10 e 14 della legge inducono a considerare l'Ambito territoriale di caccia un istituto fondamentalmente di gestione faunistico-venatoria con compiti di programmazione limitati alle attività che si svolgono all'interno del territorio di propria competenza. I compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione generale del territorio vengono infatti affidati alle Regioni e alle Province; queste ultime inoltre risultano i soggetti primari cui spetta direttamente la gestione di altri istituti previsti dalla legge, quali le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura e i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Le Amministrazioni Provinciali hanno inoltre la funzione di organismi di controllo sull'operato degli istituti a gestione privata.

Il quadro delle funzioni e delle competenze suddette induce dunque a suggerire che nella predisposizione dei piani faunistico-venatori previsti dal comma 7 dell'art.10 venga seguita la successione logico-temporale di seguito indicata:

1) individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi di altre normative (Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali dello Stato, ecc.);

2) individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della legge 157/1992 (sostanzialmente le Oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lettera a);

3) individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di produzione: Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile [art. 10, comma 8, rispettivamente lettere b), c), d) ed e)];

4) individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di caccia a gestione privata: Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agriturismo-venatorie (art. 10, comma 12, e art. 16) in funzione delle scelte operate anche sulla base delle richieste di concessione pervenute da parte dei privati entro una data prefissata;

5) ripartizione del rimanente territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti territoriali di caccia così come definiti dall'art. 14, comma 1.

La ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale negli istituti sopra menzionati dovrà evidentemente rispettare le percentuali previste dalla legge ai sensi dell'art. 10, commi 3, 5 e 6.

Come già accennato precedentemente, gli Ambiti territoriali di caccia potranno eventualmente creare al proprio interno zone di protezione parziale e temporanea (Zone di rispetto) attraverso modalità definite dal proprio regolamento per finalità di tutela di alcune specie nell'ambito del piano di assestamento faunistico elaborato dall'organismo di gestione. Tali zone di protezione parziale non entrano a far parte della frazione di territorio protetto indicata al comma 3 dell'art. 10.

DIMENSIONI, OMOGENEITÀ E CONFINI

La legge definisce come sub-provinciali le dimensioni degli Ambiti territoriali di caccia, indicando quindi un limite di estensione massimo (almeno due ATC per provincia), ma non un limite minimo; è dunque lasciata ampia facoltà decisionale in tal senso alle Regioni.

In effetti l'estensione degli ATC si rivela un parametro cruciale, da cui dipende in larga misura la loro funzionalità ed il rispetto di alcuni dei principi informativi della legge stessa. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica già da tempo ha avuto modo di suggerire le dimensioni idonee sotto il profilo tecnico delle unità territoriali di gestione faunistico-venatoria, individuando limiti minimi di alcune migliaia di ettari e limiti massimi di 10.000-15.000 ettari. Si ha ragione di ritenere che tali indicazioni risultino aderenti allo spirito e alla lettera della legge se applicati agli Ambiti territoriali di caccia.

A sostegno di quanto affermato possono essere individuati due ordini di motivi: il primo legato alla concreta possibilità di dare pratica attuazione sia alla fase di programmazione dell'unità di gestione (piano di assestamento faunistico-venatorio dell'ATC) sia alla prassi gestionale ordinaria che ne determina il corretto funzionamento, il secondo connesso alla necessità di rendere effettivamente operanti i benefici derivanti dalla limitazione della mobilità dei cacciatori, che risulta indispensabile per concretizzare la loro partecipazione attiva e responsabile alle attività di gestione, nonché l'instaurarsi di un'auspicabile autodisciplina nell'esecuzione dei prelievi.

L'esperienza maturata in diversi paesi europei ed in alcune realtà regionali italiane ha ampiamente dimostrato come dimensioni dell'unità di gestione analoghe a quelle suggerite consentano di ottimizzare il rapporto costi/benefici delle diverse attività connesse ad una moderna conservazione dell'ambiente e della fauna selvatica e ad una pratica venatoria compatibile con un uso responsabile ed oculato delle risorse faunistiche. A titolo di esempio si può citare il fatto che le dimensioni delle unità di gestione nei paesi dell'Europa centrale variano in genere da alcune centinaia a poche migliaia di ettari; recentemente in Olanda, a seguito a una revisione dell'organizzazione del territorio dal punto di vista venatorio, questo è stato suddiviso interamente in riserve di estensione variabile dai 5.000 ai 15.000 ettari. L'estensione media delle riserve comunali di caccia della Provincia autonoma dell'Alto Adige è di 4.200 ettari, mentre quella delle riserve di diritto del Friuli-Venezia Giulia è compresa tra alcune centinaia e i 10.000 ettari circa ed è ben noto come tali realtà raggiungano i migliori standard a livello nazionale per ciò che concerne la gestione faunistico-venatoria.

I limiti proposti risultano del tutto congruenti rispetto alla necessità di considerare per la gestione popolazioni finite di animali selvatici in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione possano essere, se non trascurati, quanto meno considerati non incidenti in maniera sostanziale sulla dinamica delle popolazioni stesse. In alcuni settori geografici potrebbero fare eccezione le popolazioni di Cervo, la cui gestione in ogni caso potrebbe essere concordata tra due o più ATC contigui. Evidentemente nell'ambito del *range* proposto le dimensioni degli ATC potranno essere definite sulla base della tipologia faunistico-ambientale espressa dal territorio, stabilendo precisi parametri di estensione degli ATC per ciascuno dei comprensori omogenei previsti al comma 7 dell'art. 10 della legge. Tendenzialmente si può suggerire un gradiente dimensionale che preveda un incremento nella superficie media degli ATC mano a mano che si passa da ambienti di pianura a quelli collinari e montani in relazione alle caratteristiche delle zoocenosi presenti.

Solo la conoscenza diretta ed approfondita della situazione faunistico-ambientale di un territorio e la presenza attiva in un ambito di dimensioni limitate consentono una partecipazione responsabile alla gestione. Al contrario risulta ampiamente dimostrato che l'eccessiva mobilità comporta la perdita di quei meccanismi di autodisciplina che si rivelano fondamentali per la corretta conduzione della pratica venatoria, un'attività che si svolge in natura e per la quale il controllo diretto da parte delle autorità preposte risulta forzatamente limitato.

Nel nostro Paese in particolare, gli effetti del nomadismo venatorio e quelli di una pressione di caccia assai elevata tendono a sommarsi, facendo sì che questa attività risulti spesso un significativo fattore limitante per la conservazione della fauna selvatica, sia attraverso un prelievo che eccede la produttività delle popolazioni oggetto di caccia, sia, indirettamente, a causa del disturbo arrecato a molti altri elementi delle zoocenosi.

Appare dunque in tutta la sua evidenza la necessità di regolamentare in modo concreto ed efficace la mobilità dei cacciatori ed è parimenti evidente come la scelta di dimensioni elevate per gli ATC (diverse decine di migliaia di ettari) significherebbe vanificare di fatto ogni tentativo di progresso in tal senso.

Quanto sopra dovrebbe essere tenuto presente anche in sede di definizione dei confini degli ATC ove un'intelligente mediazione tra esigenze di carattere biologico e di natura organizzativa e logistica dovrà guidare la programmazione operata dalle Amministrazioni Provinciali. Tendenzialmente comunque, quando non esistano importanti controindicazioni di carattere tecnico e nell'ambito dei limiti dimensionali sopra suggeriti, il far coincidere i confini degli ATC con quelli comunali può risultare una scelta opportuna.

COMPONENTE TECNICA IN SENO AGLI ORGANISMI DI GESTIONE

Gli organi di gestione degli ATC si dovrebbero sostanzialmente distinguere rispetto a quelli sin qui realizzati nell'ambito della cosiddetta «gestione sociale della caccia», di cui alla precedente legge n. 968/1977. Pur prescindendo dal fatto che la gestione sociale della caccia, così come definita dalla suddetta legge, non è stata in effetti attuata su larga parte del territorio nazionale per una serie di ragioni di tipo organizzativo e culturale, bisogna comunque rilevare che molto spesso ove ciò è avvenuto i risultati ottenuti sono stati il più delle volte deludenti. Le ragioni di tale insuccesso sono sicuramente molteplici, tuttavia si è dell'avviso che esse possano essere in

buona misura individuate nella mancanza di scelte faunistico-venatorie tecnicamente corrette, proprio per la carenza di personale dotato di un'adeguata preparazione tecnico-scientifica. Nel concetto della gestione sociale, infatti, si è voluto vedere soprattutto una capacità di autonoma gestione da parte delle componenti sociali interessate, basata quasi esclusivamente sul contributo del volontariato; contributo che, indubbiamente, deve essere tenuto in grande considerazione e deve essere adeguatamente valorizzato, ma che, se lasciato a sè stesso, non può produrre (se non in casi eccezionali) le professionalità e le competenze necessarie per affrontare problemi faunistico-ambientali assai complessi.

Un importante fattore in grado di limitare notevolmente l'opera del volontariato è rappresentato dalla caratteristica mancanza di una continuità d'azione, che, invece, si rende indispensabile per l'adozione di provvedimenti tempestivi ed efficaci. La stessa esperienza gestionale di tipo pratico acquisita dal personale volontario, che in mancanza di professionalità adeguate potrebbe contribuire al superamento di problematiche contingenti, non riesce il più delle volte a consolidare una rete di competenze costantemente operativa e coordinata.

Alla luce di quanto detto e fatto salvo il ruolo attribuito dalla legge agli organi direttivi di ciascun Ambito territoriale di caccia (art. 14, commi 10 e 11), si ritiene necessario che a tali organi si affianchi una componente con funzione di referenza e coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale, il cui compito prioritario sia quello di dare pratica attuazione ai programmi di gestione stabiliti dall'organo direttivo. Appare infatti di fondamentale importanza per la realizzazione di una gestione delle popolazioni selvatiche tecnicamente corretta la presenza di personale dotato di una preparazione specifica medio-alta, a cui affidare il coordinamento delle attività ad essa connesse.

I principali settori dei quali tale componente dovrà occuparsi con una funzione di indirizzo (piani locali di assestamento faunistico), coordinamento e verifica sono:

- l'organizzazione di periodiche ricognizioni delle risorse ambientali (catasto ambientale) e della consistenza faunistica (censimenti, indici di abbondanza relativa) (art. 14, comma 11);
- l'esecuzione di programmi di ripristino ambientale (art. 14, comma 11);
- l'accertamento dei danni e l'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria (art. 14, comma 14);
- l'organizzazione delle eventuali attività di immissione di selvatici, ivi compreso il marcaggio individuale degli esemplari liberati;

- la predisposizione dei piani di prelievo;
- l'analisi dei carnieri attraverso lo spoglio annuale dei tesserini e l'eventuale verifica di ulteriori parametri di valutazione (sforzo di caccia, rapporto sessi e/o rapporto giovani/adulti nella frazione cacciata delle popolazioni di alcune specie, ecc.).

Il personale da adibire a questa funzione andrebbe scelto dopo opportuna selezione di merito basata sulla specifica preparazione tecnico-scientifica del candidato.

Il rapporto di collaborazione delle persone prescelte potrebbe essere di dipendenza dell'Ambito territoriale di caccia, oppure un contratto libero professionale.

In tutti i casi la componente tecnica dovrà fare riferimento all'organo di gestione cui sarà tenuta a rendere conto periodicamente del proprio operato e raccordarsi con le strutture tecniche che dovranno essere previste a livello di ciascuna Amministrazione Provinciale.

Circa il numero di tecnici di cui dotarsi, si ritiene che, idealmente, ciascun ambito territoriale dovrebbe disporre di almeno un tecnico. Tuttavia in considerazione delle prevedibili carenze finanziarie che accompagneranno l'istituzione di questi ambiti, si potrà, per questo aspetto ed almeno in un primo tempo, accorpare più ATC, possibilmente nell'ambito dei comprensori omogenei citati al comma 7 dell'art. 10.

CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO

Nel precedente paragrafo si è già avuto modo di sottolineare la necessità che gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia siano adeguatamente affiancati da personale con una preparazione tecnico-scientifica medio-alta allo scopo di realizzare un'effettiva gestione programmata delle risorse ambientali e faunistiche. Tuttavia è del pari evidente che numerose attività di gestione non possono essere affrontate senza l'importante contributo del volontariato e, soprattutto, che non vi può essere una buona gestione faunistico-venatoria senza un'autentica responsabilizzazione dei cacciatori. A tal fine il volontariato deve essere continuamente sollecitato attraverso opportuni stimoli che lo coinvolgano nel sentirsi parte attiva ed importante di programmi di gestione bene organizzati e adeguatamente divulgati. Allo stesso tempo è di fondamentale importanza che anche gli obiettivi di gestione conseguiti (ad esempio il miglioramento della qualità e della quantità dei carnieri realizzati, oppure dello *status* delle popolazioni gestite) siano divulgati in forma sistematica e capillare.

Non si può comunque ignorare la crisi del volontariato nell'ambiente venatorio verificatasi negli ultimi anni e di conseguenza tutte le difficoltà insite nell'attivo coinvolgimento dei cacciatori. Sembra quindi opportuno che, per avviare su larga scala una concreta collaborazione, sia previsto nel regolamento regionale degli ATC che ogni cacciatore fornisca un contributo operativo minimo (alcune giornate lavorative), al quale potranno essere affiancate ulteriori prestazioni su base volontaria, ma incentivate dall'organismo di gestione attraverso uno sgravio del costo del permesso di accesso all'unità territoriale di gestione.

Nel contesto del volontariato si può inquadrare anche il contributo offerto dagli Agenti di vigilanza volontaria delle Associazioni, che comunque dovranno svolgere la loro opera sotto stretto controllo degli Agenti dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali, con il coordinamento degli organi di gestione degli ATC ove si trovano ad operare.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La prassi gestionale in ciascun ATC non può prescindere dal perseguimento di precisi obiettivi che vanno definiti in una fase immediatamente successiva alla costituzione degli organi di gestione e sulla base delle indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali, i quali a loro volta avranno recepito le direttive di strumenti di programmazione «a territorio vasto» dettati dalle Regioni. È questa una fase che si potrebbe definire di messa a regime dell'ATC sotto il profilo tecnico.

La fauna selvatica presente sul territorio è, in senso qualitativo e quantitativo, la risultante della capacità portante espressa dall'ambiente, a sua volta influenzata dall'uso antropico del territorio (infrastrutture, attività agro-silvo-pastorali, ecc.) e dell'azione diretta dell'uomo (mortalità dovuta alla caccia, ai lavori agricoli, al traffico stradale, immissioni, ecc.). La chiave di volta della gestione faunistica consiste nel comprendere il ruolo di ciascuno di questi fattori e nel modificarli in funzione dei risultati che si intendono ottenere.

Molto spesso nel nostro Paese la fauna reale non corrisponde a quella potenziale, sia per ciò che concerne la diversità (numero delle specie), sia per quanto riguarda la densità (numero di individui per unità di superficie). Ciò è il risultato di una pesante interferenza delle cause di mortalità diretta che è stata esercitata storicamente (estinzione di alcune specie a livello nazionale o locale) o che tuttora sviluppa la propria azione. In termini generali obiettivo primario dei piani di assestamento faunistico nell'ambito degli

ATC dovrebbe essere quello di far coincidere fauna reale e fauna potenziale attraverso una serie di provvedimenti che prevedano il controllo della mortalità indotta dall'uomo in maniera non programmata ed eccedente l'incremento utile annuo di popolazioni in equilibrio dinamico con la capacità portante dell'ambiente e, ove necessario, conducendo opportune operazioni di reintroduzione.

La valutazione della capacità portante dell'ambiente espresso da un determinato territorio per ciascuna delle specie di interesse gestionale (*sensu lato*) risulta dunque il primo obiettivo programmatico da raggiungere; essa dovrà tener conto di parametri zoogeografici e gestionali per definire l'assetto qualitativo delle zoocenosi e di parametri di natura ecologica per stabilire, sia pure con una certa approssimazione, le densità biotiche delle diverse popolazioni. In realtà per alcune specie, come ad esempio per diversi Ungulati e in ambienti con più o meno forte presenza di attività agroforestali, è necessario riferirsi alla cosiddetta densità agro-forestale, intesa come massima densità raggiungibile senza che si verificino danni intollerabili alle coltivazioni e alle piantagioni o al rinnovo forestale. Risulta evidente che la densità agro-forestale assume valori inferiori a quelli della densità biotica. Il calcolo di tali valori, che debbono rappresentare un costante punto di riferimento per indirizzare gli interventi di gestione faunistico-venatoria, si effettua individuando le superfici adatte alle varie specie e determinandone l'indice di recettività sulla base di specifici modelli di valutazione ambientale. Lo strumento operativo di cui ciascun ATC si dovrà provvedere in questa prima fase è dunque il catasto ambientale del proprio territorio, redatto in termini quantitativi (ettaraggio, superficie relativa e indice di dispersione delle diverse tipologie ambientali) e cartografico (in un primo approccio la scala 1:50.000 può essere considerata accettabile).

Il secondo elemento conoscitivo indispensabile per la programmazione degli interventi successivi è rappresentato dal quadro faunistico espresso dal territorio, vale a dire informazioni precise e dettagliate sulla distribuzione, l'effettiva densità e, per alcune specie, la struttura (cioè il rapporto tra i sessi e le classi di età) dei popolamenti faunistici nell'ambito dell'ATC, ottenibili attraverso appropriati censimenti o valutazione critica di indici di abbondanza relativa.

I metodi e le tecniche di valutazione quantitativa delle popolazioni degli animali selvatici sono numerosi e diversi in dipendenza delle specie oggetto di indagine, degli ambienti in cui ci si trova ad operare, del grado di precisione che ci si attende e dello sforzo che è possibile mettere in atto; per questo si ritiene opportuno non dilungarsi sulla loro trattazione. In questa sede basti rilevare come dal confronto tra i dati così ottenuti, le potenzialità

esprese dal territorio e le scelte di fondo operate per la programmazione su scala vasta (carte regionali delle vocazioni faunistiche), intermedia (piani faunistico-venatori provinciali) e locale (piano di assestamento faunistico) debba scaturire un protocollo di attività (comprensivo di una scala di priorità) cui l'organo gestore dell'ATC dovrà fare riferimento per assicurare il corretto funzionamento dell'istituto. Nell'ambito di questo protocollo andranno distinti gli interventi strutturali e temporanei (miglioramenti ambientali, attrezzature per la gestione faunistica, reintroduzioni, ecc.) e quelli riferibili alla prassi gestionale di routine.

Infine, un ulteriore strumento di programmazione è costituito dal regolamento interno dell'ATC. Esso, pur nei limiti dettati dalla legge nazionale, nonché dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o provinciali di recepimento, dovrebbe essere testimonianza di un buon grado di autonomia dell'ATC per ciò che concerne i limiti e le modalità di accesso dei cacciatori ed i contributi da essi dovuti in termini finanziari e di attività gestionali, ma anche in merito alle modalità e ai tempi di caccia, nonché, ovviamente, per quanto riguarda i carnieri stagionali e la loro distribuzione tra i cacciatori soci.

PRASSI GESTIONALE

Il funzionamento «a regime» dell'ATC dovrebbe prevedere una serie di attività che di seguito vengono indicate; alcune di esse hanno carattere di continuità, altre di periodicità nel ciclo annuale.

Interventi sull'ambiente

Miglioramenti ambientali

Dal punto di vista faunistico la capacità recettiva di un territorio è il risultato di una serie di caratteristiche ambientali intrinseche capaci di sostenere la presenza di un determinato numero di animali selvatici. Tale capacità può essere incrementata, anche in misura sostanziale, attraverso interventi di miglioramento ambientale.

Negli ambiti territoriali nei quali obiettivo della gestione faunistica sia l'incremento della presenza di selvaggina naturale, il recupero e il ripristino di situazioni ambientali compromesse costituisce un importante strumento cui riservare primaria attenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che, a fronte di investimenti finanziari anche consistenti, necessari per la realizzazione dell'intervento, i risultati positivi ottenuti sotto un pro-

filo faunistico generale, e quindi non solo venatorio, potranno essere notevoli e protratti nel tempo.

Va altresì considerato come interventi di tale natura non manchino di garantire un generale miglioramento delle condizioni ecologiche, inducendo ripercussioni positive di non trascurabile importanza sia dal punto di vista faunistico, sia sotto il profilo agronomico, paesaggistico, estetico e culturale.

Sebbene il fine dei miglioramenti ambientali sia quello di indurre un generalizzato incremento della diversità e della densità delle zoocenosi in maniera duratura nel tempo, nel contesto di ambiti di gestione faunistica finalizzati (Ambiti territoriali di caccia, Comparti alpini, Aziende faunistico-venatorie, Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica) può risultare opportuno prevedere il ricorso ad interventi di ripristino ambientale più mirati, finalizzandoli all'incremento di specie di interesse venatorio.

La legge nazionale, recependo l'importanza del ruolo svolto dalle azioni sopra ricordate, espressamente prevede che negli Ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione programmi interventi per il miglioramento degli habitat e provveda all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per la coltivazione di alimenti naturali in favore dei selvatici, il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, l'apprestamento di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione (art.14, comma 11).

Le tipologie d'intervento cui fare ricorso possono essere distinte in due gruppi principali:

- quelle orientate al potenziamento di dotazioni ambientali;
- quelle indirizzate al contenimento dei fattori di mortalità e di disturbo.

Del primo gruppo fanno parte gli interventi volti all'incremento di:

- **disponibilità alimentari.** Si tratta in genere del principale fattore limitante la densità degli animali selvatici, soprattutto nel corso del periodo invernale. Gli interventi attuabili in questo ambito possono riguardare la produzione naturale di alimento, destinando porzioni di territorio a colture «a perdere» di essenze particolarmente appetite (scelta generalmente da preferirsi), oppure il foraggiamento artificiale;
- **siti di rifugio e micro-ambienti adatti alla riproduzione.** Un'adeguata dotazione di zone di rifugio e di riproduzione risulta elemento fondamentale per la permanenza di animali selvatici in un determinato territorio. All'incremento di tali zone, che di norma non richiedono particolari interventi gestionali, possono utilmente contribuire le tare colturali, ed aree altrimenti

non utilizzate (scarpate di strade e cavedagne, zone «marginali», basi dei tralicci di elettrodotti, arginature di canali e corsi d'acqua, ecc.) purchè lasciate il più possibile tranquille soprattutto durante il periodo riproduttivo; — **disponibilità idrica.** La carenza di acqua può costituire un fattore limitante la permanenza di alcune specie selvatiche in relazione alla disponibilità complessiva e alla distribuzione sul territorio delle fonti idriche durante la stagione estiva. Per alcune specie, soprattutto nei comprensori interessati da periodi estivi particolarmente siccitosi (ad esempio diverse aree del Mezzogiorno), la carenza di sufficienti fonti idriche può costituire un fattore limitante. In questi casi appare opportuno predisporre adeguati punti di raccolta d'acqua in numero sufficiente.

Per ciò che riguarda invece il contenimento dei fattori di mortalità e di disturbo vanno ricordati in particolare:

— **alcune pratiche agricole particolarmente dannose.** Diverse tecniche colturali di uso consolidato, soprattutto nelle aree interessate da un'agricoltura industrializzata, risultano assai nocive nei confronti della fauna selvatica. A questo proposito vanno citati l'impiego di alcune sostanze chimiche di comprovata tossicità, lo sfalcio dei foraggi eseguito nel corso di particolari periodi stagionali coincidenti con le fasi riproduttive di alcune specie, la mietitura dei cereali e la pratica della bruciatura delle stoppie. Inoltre, una serie di pratiche agricole, inducendo una repentina modificazione di estese superfici coltivate, può essere causa di perdite per azione indiretta a seguito della sottrazione di habitat;

— **le fonti trofiche artificiali.** La presenza di fonti trofiche di origine antropica (macro- e micro-discariche non controllate, rifiuti di allevamenti intensivi, immissioni di selvaggina allevata) presenti in quantità elevate, con distribuzione puntiforme e facilmente reperibili ed utilizzabili da parte di alcune specie selvatiche cosiddette opportuniste, costituisce un innaturale fattore di alterazione degli equilibri interspecifici delle zoocenosi. Le specie in grado di trarre vantaggio da queste situazioni (Cornacchie, Gabbiani, Volpe, ecc.), possono rapidamente incrementare il numero degli effettivi ed esercitare un'accresciuta interferenza nei confronti di altre specie selvatiche;

— **la presenza di infrastrutture e manufatti.** L'elevata e capillare antropizzazione del territorio è stata accompagnata dall'incremento del numero di strade, autostrade, ferrovie, canali, elettrodotti che spesso costituiscono barriere fisiche difficilmente superabili da parte di diverse specie selvatiche. Ciò comporta evidenti risvolti negativi, sia a causa delle perdite dirette (investimenti, elettrocuzione) attribuibili alla presenza di queste infrastrutture, sia per via dell'interruzione della continuità fisica del territorio con

conseguente ostacolo alla naturale espansione dell'areale di alcune specie e l'innaturale confinamento di diverse popolazioni.

Prevenzione e controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole e/o al patrimonio faunistico

Per quanto riguarda il problema della prevenzione e del controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole e/o al patrimonio faunistico nel territorio degli ATC ci si potrà riferire alle considerazioni generali riportate nel capitolo dedicato a tale argomento.

Gestione faunistica

Censimenti e piani di prelievo

La valutazione quantitativa della fauna oggetto di gestione nel territorio dell'ATC risulta il principale elemento conoscitivo sia per la stesura del piano di assestamento, come già rilevato in un precedente paragrafo, sia come attività che deve essere ripetuta costantemente per rilevare le variazioni di *status* delle popolazioni presenti e gli effetti della gestione faunistica operata, nonchè per programmare i successivi interventi (piani di prelievo, immissioni, interventi sull'ambiente, ecc.).

In effetti la nuova legge introduce il concetto di caccia compatibile con la disponibilità stimata della selvaggina ed indica come la ricognizione della consistenza faunistica debba divenire pratica ordinaria nell'ambito più complessivo della gestione degli ATC (art. 14, comma 11).

In linea generale le stime di densità dovranno essere condotte in due momenti significativi del ciclo biologico annuale per ciò che concerne la dinamica delle popolazioni, ovvero alla fine dell'inverno, stimando la consistenza dei riproduttori, e alla fine dell'estate per valutare il successo riproduttivo. In tal modo è possibile programmare il prelievo venatorio delle specie di interesse gestionale tenendo conto da una parte degli incrementi utili annui teorici e, dall'altra, dell'effettiva produttività delle popolazioni locali.

I piani di prelievo per alcune specie (ad esempio gli Ungulati) dovranno prevedere, oltre al numero di capi abbattibili, anche la loro distribuzione in classi di sesso e di età allo scopo di non alterare la struttura delle popolazioni.

È attraverso l'accertamento di questi dati che è possibile redigere opportuni piani di prelievo e, di conseguenza, dare pratica attuazione al principio espresso dalla legge stessa all'articolo 1, comma 2, che recita: «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica ...».

Immissioni faunistiche

Tre diversi tipi di immissioni faunistiche sono possibili: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.

Le **introduzioni** debbono essere intese come immissione di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata regione. Per molteplici motivi di ordine biologico le introduzioni sono da evitarsi, come anche ribadito dalla legge (art. 20, comma 1). Particolare attenzione andrà posta anche all'introduzione di specie autoctone per il Paese ma non per determinate regioni (ad esempio il Muflone e la Pernice rossa). Decisamente da evitare è anche l'ulteriore espansione artificiale delle specie esotiche già naturalizzate in alcune parti del Paese, nonostante due di esse siano state inserite nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 (Colino della Virginia e Silvilago).

Le **reintroduzioni** debbono essere invece intese come immissioni di animali in un'area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'uomo. Si tratta di operazioni che rivestono un ruolo positivo nel perseguimento di una strategia di ripristino di zoocenosi il più possibile complete sul territorio nazionale e dovrebbero rappresentare uno degli obiettivi di fondo anche dell'attività faunistica degli ATC. Naturalmente, poichè si tratta di operazioni delicate, è necessario che vengano condotte nell'ambito di programmi approvati sia dalle Autorità amministrative e gestionali, sia da organismi scientifici. Concretamente gli strumenti di programmazione previsti dalla legge (piani faunistico-venatori provinciali) e quelli di cui sono dotate o dei quali potranno dotarsi le Regioni (carte delle vocazioni faunistiche), dovranno fornire precise indicazioni in tal senso, coordinando gli interventi che vengono attuati sia nelle aree protette, sia nei territori di caccia. Nel caso degli ATC i luoghi dove effettuare operazioni di questo tipo potrebbero essere individuati nell'ambito delle zone di protezione parziale e temporanea già citate.

Esistono in ogni caso determinate condizioni di attuazione necessarie affinché un progetto di reintroduzione sia correttamente proponibile; queste condizioni sono:

- la documentazione storica dimostra la passata diffusione della specie nell'area di reintroduzione;
- l'habitat risponde tuttora pienamente alle necessità della specie ed ha un'estensione tale da assicurare la capacità di sostenere una popolazione autonomamente vitale;
- le cause originarie di estinzione non permangono più o sono state rimosse;

— gli animali da reintrodurre appartengono alla stessa forma tassonomica (sottospecie) di quella originariamente presente nell'area o, al più, ad una del tutto comparabile;

— la reintroduzione non comporta conseguenze negative di rilievo sulle attività umane e ad essa è interessata, o quanto meno non è contraria, la collettività locale.

Stabilite queste condizioni preventive, l'attuazione del progetto (modalità tecniche, tempi e luoghi di immissione, controllo degli animali e verifica dei risultati) deve, naturalmente, essere condotta da personale tecnico qualificato.

Di particolare interesse paiono le reintroduzioni, a livello più o meno locale, dello Stambecco, del Camoscio, del Capriolo, della Marmotta, del Gallo cedrone, del Francolino di monte, della Starna e della Pernice rossa, tutte specie la cui presenza non determina in genere risvolti negativi nei confronti di attività produttive agricolo-forestali o zootecniche, a differenza di altre, come ad esempio il Cinghiale e il Cervo, la cui reintroduzione deve essere invece valutata con grande cautela.

Evidentemente tra le specie la cui reintroduzione sarebbe in linea di principio auspicabile sono da considerare anche i grandi predatori o i necrofagi come l'Orso, la Lince, il Gipeto, ecc., oppure quelle di particolare significato naturalistico (Cicogna bianca, Oca selvatica, Gobbo rugginoso, Moretta tabaccata, ecc.).

I ripopolamenti debbono essere intesi come immissioni di animali in zone ove la loro specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero di individui o per fini legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso collegati.

L'origine dei soggetti impiegati può essere di tre tipi: di cattura e importazione da altri paesi, di cattura in ambiti locali di produzione (in particolare nelle Zone di ripopolamento e cattura) e di allevamento.

Negli ultimi decenni la pratica dell'importazione di selvaggina stanziale, in particolare Lepre, Starna e Fagiano, ma anche Cinghiale e Germano reale, appartenenti a razze geografiche estranee al territorio nazionale, ha caratterizzato la gestione venatoria del nostro Paese; tuttora tale pratica viene ampiamente seguita sia dagli organismi pubblici che dai privati.

La liberazione di massicci quantitativi di animali appartenenti a sottospecie alloctone ha determinato un vero e proprio inquinamento genetico delle popolazioni locali le cui caratteristiche differenziali sono andate perdute. Oltre che particolarmente grave sotto il profilo zoologico, questo tipo di intervento presenta risvolti negativi anche dal punto di vista pratico ed economico, poichè se da una parte ha determinato la virtuale scomparsa

delle forme originarie, dall'altra quelle importate spesso trovano difficoltà ad inserirsi stabilmente nei nuovi ambienti ove sono liberate e nei cui confronti mancano di specifici adattamenti.

Anche l'utilizzo per i ripopolamenti di animali allevati con criteri più o meno intensivi da numerose generazioni pone seri problemi che interessano:

- la qualità genetica dei ceppi allevati;
- le alterazioni del comportamento indotte dalle tecniche di allevamento;
- le condizioni sanitarie.

Circa il primo aspetto va notato come, a seguito della selezione artificiale più o meno volontariamente operata negli allevamenti, il patrimonio genetico dei ceppi allevati tenda a discostarsi da quello delle forme selvatiche originarie con effetti negativi sulla capacità di adattamento alla vita libera dei primi una volta che vengano rilasciati. Nel caso dei Fasianidi in particolare è noto il fenomeno della progressiva perdita della capacità di cova legata ad una selezione orientata ad aumentarne l'ovodeposizione.

Anche gli aspetti comportamentali su base non genetica sono fortemente condizionati dall'allevamento artificiale, che può interferire pesantemente su caratteristiche quali l'imprinting, i legami familiari di gruppo, l'ecologia alimentare, le strategie di difesa nei confronti dei predatori, ecc.

Infine, vanno considerati gli aspetti sanitari propri degli animali allevati in maniera intensiva (patologie favorite dal sovraffollamento) che, oltre a limitare la capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati, possono determinare la diffusione di agenti patogeni anche tra le residue popolazioni naturali conspecifiche o appartenenti a specie affini.

A queste cause di fondo dell'insuccesso sostanziale dei ripopolamenti nella ricostituzione di popolazioni stabili nel tempo e caratterizzate da una normale riproduzione in natura, si sommano motivazioni legate alle modalità pratiche di intervento, come la mancata individuazione e rimozione dei fattori responsabili della rarefazione delle popolazioni naturali e tempi e modalità di rilascio impropri. Inoltre, i risultati dei ripopolamenti troppo spesso non vengono valutati in maniera critica e quantitativa e, di conseguenza, gli errori si perpetuano nel tempo, con ripercussioni negative sia sul piano biologico che su quello gestionale ed economico.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e col conforto anche di motivazioni economiche e culturali, si può affermare come la pratica del ripopolamento debba essere quanto prima superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato di risorse faunistiche naturali. Nel nostro Paese oggettive condizioni strutturali, legate ad un'elevata pressione venatoria e alla presenza di popolazioni d'interesse cinegetico

fortemente depauperate, pongono seri ostacoli all'attuazione immediata di questo processo. Anche per questo aspetto è necessaria innanzi tutto una profonda trasformazione della cultura venatoria, che veda come obiettivo principale la produzione naturale di fauna selvatica attraverso interazioni positive con l'ambiente, come d'altra parte previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge. Nella pratica e in un periodo di transizione e di assestamento sarà almeno necessario pervenire ad una limitazione e razionalizzazione degli interventi di ripopolamento. Questo processo potrà avvenire con la gradualità ed i tempi commisurati alla condizione oggettiva di ciascuna unità territoriale di gestione in dipendenza di vari parametri: situazione faunistica, rapporto cacciatori/territorio, grado di organizzazione, ecc. Nondimeno si è convinti che già in tempi brevi in diverse realtà locali, con uno sforzo sostenibile in termini di regolamentazione del prelievo e di miglioramenti ambientali, risulti possibile un'attività venatoria sostanzialmente svincolata dai ripopolamenti.

Si ravvisa l'opportunità di indicare che, così come previsto dalla legge per le Aziende faunistico-venatorie, anche negli ATC venga sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto. Ciò potrà consentire un sufficiente ambientamento degli animali immessi prima dell'inizio dell'attività venatoria o di addestramento cani, nonché l'instaurarsi di una pratica venatoria eticamente meno criticabile rispetto a quella basata sulla cosiddetta «pronta-caccia». In tal modo, anche per questo aspetto, l'ATC si dovrà discostare da altri istituti ed in particolare dalle Aziende agri-turistico-venatorie, espressamente dedicate alla caccia consumistica.

Controllo quantitativo e qualitativo dei prelievi effettuati

Finalità da perseguirsi - Come già osservato, una corretta gestione delle specie selvatiche oggetto di caccia non deve prescindere dalla realizzazione di piani di prelievo commisurati all'incremento utile annuo delle loro popolazioni. In tale contesto è di fondamentale importanza realizzare un efficace controllo dei carniere conseguiti, allo scopo di conoscere sia l'impatto dell'esercizio venatorio sulle popolazioni selvatiche (e, allo stesso tempo, consentire la necessaria vigilanza sul rispetto del carniere ammesso), sia permettere la raccolta di importanti elementi utili alla formulazione dei successivi piani di prelievo. Va inoltre sottolineato come la verifica dei carniere annuali rappresenti l'impegno più elementare che si richiede nella gestione di un territorio di caccia. In particolare quanto detto dovrebbe informare la prassi gestionale negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, ma anche delle Aziende faunistico-venatorie.

Le informazioni di carattere biologico e gestionale ricavabili da un cor-

retto uso delle statistiche di abbattimento sono teoricamente numerose, ma si presentano diverse a seconda delle specie considerate e della loro attendibilità e completezza. Risulta anche importante che queste informazioni non solo vengano effettivamente utilizzate per migliorare la gestione a livello locale, ma siano anche adeguatamente divulgate. È d'altra parte su quest'ultimo aspetto che, contrariamente a quanto fino ad oggi è avvenuto, sembra importante insistere per una fattiva collaborazione del mondo venatorio. Le informazioni richieste al cacciatore devono quindi essere le più semplici e sintetiche possibile, comunque commisurate alla capacità di autonoma valutazione da parte degli organismi preposti alla loro pratica utilizzazione. Va tuttavia fatta salva la necessità di assicurare una base minima di conoscenza per tutto il territorio nazionale e, per certi gruppi di specie, la gestione delle informazioni dovrebbe essere coordinata a livello internazionale.

Le principali informazioni almeno teoricamente ricavabili dall'analisi dei carnieri si possono così sintetizzare:

a) distribuzione spaziale delle specie. Si tratta di notizie che assumono rilievo allorquando si debba definire l'areale di determinate specie su scala regionale e nazionale. Questi quadri distributivi possono essere inoltre correlati a varie situazioni ambientali (geomorfologia, copertura vegetale, altitudine, uso del suolo, antropizzazione, ecc.);

b) evoluzione nel tempo delle popolazioni sottoposte a prelievo. Questa, in prima approssimazione, può essere considerata una funzione delle variazioni della densità delle popolazioni cacciate, tuttavia è ben noto che, alla stregua di un qualunque atto di predazione, l'entità del prelievo è altresì condizionato dallo «sforzo di caccia» operato. Per tale ragione un'analisi più accurata dovrebbe considerare anche questo parametro, la cui valutazione risulta tuttavia assai difficile in quanto caratterizzato da numerose variabili. Si ritiene pertanto che in un contesto applicativo realistico e pur avendo ben presenti i limiti di una simile semplificazione si possa valutare lo «sforzo di caccia» in termini di «giornata x cacciatore x 100 ettari dell'unità di gestione»;

c) struttura delle popolazioni per età e sesso. Si tratta di informazioni di notevole importanza ai fini della gestione faunistica, che però richiedono un impegno supplementare rispetto alla raccolta dei dati minimi qui proposti su scala nazionale nel breve-medio periodo. La raccolta di questi dati tuttavia può essere prevista a livello locale non appena l'organismo di gestione sia sufficientemente preparato; tale condizione deve peraltro essere la regola fin da oggi nel caso degli Ungulati in quanto le specie appartenenti a questo gruppo dovrebbero essere cacciate esclusivamente in modo selettivo. In particolare questi dati consentono di ottenere informazioni sul successo ri-

produttivo di una determinata popolazione, a cui dovrebbe essere correlato il piano di prelievo (a prescindere da eventuali immissioni per ripopolamento);

d) analisi della sopravvivenza, della dispersione spaziale e del contributo fornito al carniere da parte della selvaggina liberata per fini di ripopolamento. Un corretto approccio alla formulazione dei piani di prelievo, a prescindere da altre considerazioni sull'uso dello strumento del ripopolamento artificiale nell'ambito della gestione faunistica, deve naturalmente considerare il contributo offerto al carniere da parte della selvaggina immessa. A tal fine è necessario che tutti i capi liberati siano adeguatamente marcati con contrassegni, (anelli, targhette, bottoni).

La possibilità di disporre di dati di abbattimento in grado di produrre statistiche ed informazioni attendibili risulta dunque uno strumento importante per consentire la preparazione dei piani di prelievo, ma tecnicamente non sufficiente. L'interpretazione di questi dati deve in effetti unirsi ad altre informazioni inerenti la biologia e la gestione delle specie oggetto di caccia (dimensione delle popolazioni accertate mediante opportune tecniche di censimento, tassi di natalità e di mortalità, successo riproduttivo, immissioni, ecc.), nonchè alla conoscenza dello sforzo di caccia.

Nella consapevolezza che nel nostro Paese ancora persiste in genere una insoddisfacente organizzazione dell'attività di gestione faunistico-venatoria si rende necessario un innovamento graduale che, pur anticipando i principi della futura gestione, utilizzi in concreto gli attuali strumenti opportunamente adattati. Pertanto, in una fase intermedia, il prelievo venatorio dovrebbe fondarsi, oltre che su opportune indagini relative alla consistenza locale delle diverse specie, su di una programmazione che almeno abbia come termine di riferimento la serie dei carnieri pregressi e la loro tendenza nel tempo. Infatti, oltre all'esigenza di assicurare la possibilità di un costante controllo del numero e della qualità dei capi ammessi al prelievo nel corso dell'esercizio venatorio (azione di vigilanza), si deve considerare che anche la semplice rilevazione dell'entità del carniere complessivo nei singoli territori di caccia (in particolare Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini) risulta di importanza fondamentale ai fini della programmazione del prelievo e di una migliore regolamentazione della caccia. Tale approccio minimale sembra, al momento, l'unico concretamente adottabile a livello nazionale e per larga parte delle specie oggetto di gestione venatoria. Esso è peraltro suscettibile di essere opportunamente affiancato da rilevazioni più approfondite anche su singole specie di particolare interesse venatorio e/o naturalistico, dapprima in singole unità territoriali di gestione ove esistono i presupposti organizzativi e di sensibilità dei fruitori e, suc-

cessivamente, per porzioni sempre più estese del territorio nazionale nel quale si esercita l'attività venatoria.

Metodiche proposte - I dati appena indicati possono essere teoricamente raccolti attraverso varie metodiche, eventualmente complementari tra loro. È tuttavia evidente che, rispetto alla situazione organizzativa precedente l'entrata in vigore della legge 157/1992, si rende indispensabile introdurre almeno l'obbligo della riconsegna del tesserino di caccia agli organismi di gestione (entro il mese di febbraio di ogni anno), in modo tale che ad esso sia vincolato il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria. Giova sottolineare che condizioni intermedie, segnatamente quelle su base volontaria, si sono in più occasioni dimostrate all'origine di gravi errori di valutazione poichè introducono una selezione arbitraria dei referenti. Appare quindi necessario che questa prassi gestionale sia adeguatamente consolidata attraverso specifici riferimenti nella normativa regionale in materia.

Sotto il profilo organizzativo occorre naturalmente che le informazioni raccolte siano gestite a livelli diversi a seconda delle specie o gruppi considerati.

È così che per la selvaggina stanziale (Ungulati compresi) l'analisi deve essere fatta già a livello delle singole unità di gestione (Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie), sebbene si renda necessaria una verifica congiunta tra unità limitrofe nell'ambito di comprensori omogenei sotto il profilo ambientale e faunistico. Per queste specie si ritiene comunque di dover individuare nelle Amministrazioni Provinciali l'organismo espressamente preposto al controllo dell'opera svolta dalle singole unità di gestione e alla successiva trasmissione dei dati elaborati alle Regioni, ai Ministeri competenti e all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ove si prevede di allestire un'apposita banca dati ed un osservatorio nazionale. Tale approccio consente di rendere più pregnante e concreta la gestione faunistica nelle singole unità di gestione e riduce i tempi di elaborazione necessari per l'analisi dei carnieri e la programmazione del prelievo per la successiva stagione venatoria (piani di prelievo).

Nel caso delle popolazioni di uccelli migratori l'approccio dovrà, invece, svilupparsi sul piano nazionale (ed internazionale, non appena possibile). A tal fine si ritiene che l'analisi dei relativi carnieri dovrebbe svolgersi presso le singole Regioni attraverso un sistema di campionamento standardizzato e coordinato a livello nazionale. Più precisamente occorrerà procedere in prima istanza alla realizzazione di un'anagrafe digitalizzata dei cacciatori in ogni regione, che consideri, oltre ai dati personali, integrati da professione e grado d'istruzione, il tipo di caccia praticato (vagante, da ap-

postamento con richiami, da appostamento senza richiami, misto), il tipo di arma utilizzata e l'eventuale uso di cani (numero e razza). In un secondo tempo occorrerà procedere alla scelta del campione di cacciatori in modo tale che risulti rappresentativo a livello nazionale. Della predisposizione delle relative procedure statistiche si potrà far carico l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oppure le stesse potranno essere gestite di concerto direttamente dai Ministeri competenti. In questo modo all'atto della distribuzione dei tesserini di caccia una certa percentuale risulterà predestinata ad essere utilizzata per l'analisi dei carnieri dei migratori. In particolare, al momento della riconsegna obbligatoria dei tesserini, le unità di gestione dovranno individuare detti tesserini (che saranno diversamente contrassegnati all'origine), fotocopiarli per l'analisi relativa alla selvaggina stanziale e trasmetterli alla Regione di appartenenza ove verranno elaborati. Da qui i dati confluiranno successivamente nelle apposite banche dati nazionali di cui si è accennato.

In questo contesto fanno eccezione le Aziende faunistico-venatorie e le Aziende agri-turistico-venatorie. Nelle prime, tutta la selvaggina abbattuta dovrà essere annotata in appositi registri a cura del Concessionario ed i dati riepilogativi per specie dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale competente ed in seguito alla Regione; nelle seconde, il controllo assume esclusivamente un interesse di tipo amministrativo (il cui referente si ritiene possa essere la sola Amministrazione Provinciale), in quanto il prelievo è limitato alla selvaggina allevata.

Un tesserino di caccia unificato per tutto il Paese appare lo strumento più indicato per la raccolta dei dati minimi di base per tutte le specie oggetto di caccia. In questo senso si deve quindi confermare l'orientamento emerso negli ultimi anni teso ad uniformare i criteri di rilevazione delle statistiche di abbattimento, in modo da consentirne un uso integrato a livello nazionale (banche dati, strategie di gestione coordinata tra le Regioni, conservazione delle specie ornitiche migratrici, osservatorio nazionale, ecc.).

In effetti, il tesserino nazionale già in vigore nella stagione venatoria 1992/93 sembra rispondere alla maggior parte delle esigenze sopra descritte e può essere facilmente integrato rispetto a quanto previsto dalla nuova legge e per le finalità di cui trattasi. Risulta però essenziale che la selvaggina abbattuta sia riferita all'unità di gestione in cui il prelievo è stato eseguito (Ambito territoriale di caccia, Comprensorio alpino, Azienda faunistico-venatoria). Per conseguenza si prospettano due possibilità:

- 1) il cacciatore annota all'inizio della giornata l'unità di gestione in cui intende cacciare (ad esempio: ATC2BO, AFV4FI, CA7TO) ed a questa è vincolato per tutta la giornata;

2) il cacciatore può spostarsi da un'unità di gestione all'altra nella stessa giornata (ad esempio da un AFV ad un ATC), ma in questo caso occorre che per ogni capo abbattuto sia annotata anche la sigla relativa all'unità di gestione (in una casella affiancata).

La prima ipotesi appare preferibile nell'intento di limitare le variabili che agiscono sullo « sforzo di caccia » e di snellire il sistema di annotazione sul tesserino.

L'attuale sistema prevede l'obbligo di procedere alla registrazione dei capi di selvaggina stanziale immediatamente dopo l'abbattimento, mentre per la « migratoria » il cacciatore è tenuto ad eseguire il solo bilancio per specie alla fine della giornata di caccia. In tal modo viene elusa ogni forma di controllo, quindi risulta facilmente soggetto a dimenticanze e negligenze. Occorre essere consapevoli che i dati così raccolti non possono assumere il minimo valore ai fini di una corretta analisi tecnica dei carnieri, nè possono essere utili per l'azione di vigilanza sul rispetto del caniere ammesso. Si rende pertanto necessario modificare il sistema, almeno per quanto riguarda le specie ornitiche migratrici di maggior valore faunistico o bisogno di una più attenta gestione (acquatici, Beccaccia, Turdidi, Columbidi, Quaglia e Allodola). Per queste specie si è dell'avviso che, considerato anche il loro *status* attuale e gli orientamenti già in atto presso numerose Regioni, sia opportuno confermare il limite massimo del caniere giornaliero a 30 capi complessivi. Tale scelta appare peraltro funzionale all'esigenza di prevedere l'annotazione dei capi non appena abbattuti (come per la selvaggina stanziale). Infatti, desiderando mantenere sostanzialmente invariate l'organizzazione e le dimensioni del tesserino di caccia, per ogni giornata occorre prevedere 30 caselle destinate all'annotazione delle specie di cui sopra, annotazione che dovrà avvenire attraverso l'apposizione in dette caselle di una semplice sigla corrispondente alla specie abbattuta.

Un esempio di annotazione è mostrata nella tabella 1.

Per le residue specie di uccelli cacciabili, in questa fase può essere conservato l'attuale sistema di annotazione cumulativa per specie.

Il prelievo venatorio a carico di diverse specie stanziali già oggi può essere previsto sulla base di appositi piani di prelievo. In particolare per gli Ungulati, dovrebbe essere possibile su tutto il territorio nazionale non appena verrà organizzato sulla base delle disposizioni previste dalla legge 157/1992. In molti territori di caccia (CA, AFV e ATC meglio organizzati poiché derivanti da ex zone a gestione sociale) specifici piani di prelievo possono già essere previsti anche per i Tetraonidi, la Lepre bianca, la Lepre comune, la Lepre sarda e la Coturnice. Non appena possibile occorrerà comunque estendere gradualmente tale approccio anche alla Starna, alla Per-

TAB. 1 - Esempio di foglio del tesserino venatorio nazionale.

s i p g l a e	specie	giornate	1°	2°	3°
		giorno	20	06	
		mese	09	10	
		territorio (sigla)	ATC3BO AFV9VE		
AL	Allodola	1	FI	CO	
AZ	Alzavola	2	GR	CO	
BE	Beccaccia	3	GR	CO	
BC	Beccaccino	4	BC	TB	
CA	Canapiglia	5	FR	TB	
CE	Cesena	6	FI	TB	
CD	Codone	7	FG	TB	
CO	Colombaccio	8	FG	ME	
CM	Combattente	9	FG	ME	
FI	Fischione	10	BE	ME	
FG	Folaga	11	AL	ME	
FR	Frullino	12	AL		
GA	Gallinella d'acqua	13	TO		
GR	Germano reale	14	TO		
MA	Marzaiola	15	QA		
ME	Merlo	16			
MS	Mestolone	17			
MO	Moretta	18			
MR	Moriglione	19			
PA	Pavoncella	20			
PI	Pittima reale	21			
PO	Porciglione	22			
QA	Quaglia	23			
TO	Tortora	24			
TB	Tordo bottaccio	25			
TS	Tordo sassello	26			
		27			
		28			
		29			
		30			

nice rossa, alla Pernice sarda, al Coniglio selvatico, alla Volpe ed in seguito anche al Fagiano. In futuro piani di prelievo sono prevedibili altresì per varie specie di migratori, tra cui in particolare gli Anatidi e la Beccaccia.

Un efficace sistema di controllo dei piani di prelievo non può comunque essere affidato all'uso del solo tesserino venatorio nazionale, ed è necessario definire un metodo di verifica più attendibile. I metodi più comunemente utilizzati in altri Paesi si basano sostanzialmente su due sistemi, eventualmente in alternativa tra loro a seconda delle specie:

1) sistema della cartolina, ove il cacciatore annota il capo abbattuto (unitamente ad eventuali informazioni particolari, come il sesso, il peso, l'età, ecc.) e lo segnala entro 24 ore all'organismo di gestione, che segue costantemente l'andamento del prelievo e provvede a chiudere la caccia alla specie non appena raggiunta la quota di capi prevista (stagione corta);

2) sistema dei contrassegni inamovibili (braccialetti, bottoni, targhette) da applicarsi in modo opportuno al selvatico appena ucciso. In questo caso l'organismo di gestione rilascia un numero di contrassegni pari all'entità del piano di prelievo e li ripartisce equamente tra i cacciatori autorizzati. In questo modo non risulta necessario seguire costantemente l'andamento del prelievo e, teoricamente, il cacciatore può utilizzare l'intera stagione di caccia per realizzare gli abbattimenti a lui assegnati (stagione lunga). Gli eventuali contrassegni non utilizzati debbono essere riconsegnati al termine dell'annata venatoria.

I sistemi descritti sono concettualmente diversi in quanto il primo si basa sull'interruzione della caccia non appena raggiunta la quota complessiva di capi da abbattere ed appare preferibile sotto il profilo biologico, mentre il secondo impegna potenzialmente tutta la stagione venatoria a discrezione del cacciatore. Peraltro, nel primo caso non esiste tendenzialmente un'equa distribuzione dei capi tra i cacciatori, al contrario del secondo ove la quota è predeterminata. Il sistema a cartolina dunque sembra preferibile poichè consente, tra l'altro, di abbinare alla segnalazione anche la raccolta di dati specifici sul capo abbattuto; esso implica tuttavia un'organizzazione venatoria più attenta e complessa, per cui nella fase di transizione, e soprattutto per la piccola selvaggina stanziale, può risultare sufficiente l'adozione del sistema dei contrassegni inamovibili, anche per ragioni di equità nell'assegnazione del carniere individuale e per una più agevole gestione complessiva di queste operazioni.

Si è già detto che per un corretto controllo dei piani di prelievo occorre distinguere la selvaggina eventualmente immessa da quella nata in natura: ciò può avvenire unicamente attraverso il marcaggio obbligatorio dei capi immessi. Pertanto, ogni unità di gestione che intenda predisporre piani di

prelievo a carico di determinate specie oggetto di ripopolamento dovrà organizzarsi in tal senso. I contrassegni utilizzati dovranno riportare, oltre ad una numerazione progressiva ed eventualmente l'anno del rilascio, la sigla di identificazione dell'unità di gestione. Questa dovrà essere assegnata da ogni Amministrazione Provinciale secondo il seguente metodo: abbreviazione dell'unità di gestione (ad esempio ATC, CA, AFV), numero progressivo e sigla della provincia. Per una più agevole segnalazione dei capi marcati occorre che nel tesserino nazionale sia prevista un'apposita sezione ove il cacciatore dovrà indicare, oltre alle annotazioni sopra menzionate: la specie, il sesso, la sigla ed il numero del contrassegno, la data e la località di abbattimento del capo.

Sotto il profilo dell'accuratezza del controllo dei carnieri per molte specie può essere decisamente utile raccogliere informazioni di carattere biologico particolari, che richiedono l'esame del capo abbattuto da parte di personale esperto, oppure la raccolta di parti dell'animale come l'occhio o l'ala. Tale approccio è quindi decisamente auspicabile ogni qualvolta le circostanze lo rendano effettivamente praticabile.

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

In materia di destinazione dei finanziamenti nell'ambito degli ATC la legge stabilisce innanzitutto che per poter disporre dei fondi agricoli inclusi in tali ambiti le Regioni determinino un contributo dovuto ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente (art. 15, comma 1).

In secondo luogo, per far fronte ai compiti dalla legge espressamente demandati agli Ambiti territoriali di caccia, andranno individuate adeguate risorse finanziarie per:

— l'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per i punti di cui all'art. 14, comma 11, lettere a), b) e c);

— la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi (art. 14, comma 14).

D'altra parte, sulla scorta di quanto evidenziato nella parte riguardante la necessità di disporre di una componente tecnica, andranno opportunamente previste ulteriori voci di spesa che consentano di:

— pagare gli stipendi al personale afferente alla componente tecnica e di remunerare eventuali prestazioni per la realizzazione di interventi di carattere gestionale;

— dotare il personale afferente alla componente tecnica di mezzi e attrezzature indispensabili allo svolgimento delle mansioni loro assegnate (autovettura, computer per la gestione di banche dati per l'analisi dei tesseri venatori, attrezzature per censimenti, catture, ecc.);

— acquistare selvaggina da destinare ad iniziative di reintroduzione e/o ripopolamento, con relativa predisposizione di adeguate strutture di ambientamento e marcaggio individuale dei soggetti con contrassegni (anelli, targhette o bottoni).

Per far fronte a queste attività le fonti di finanziamento previste dalla legge sono individuabili:

— nel gettito derivante dalle tasse di concessione regionale per finanziare, in particolare, il contributo dovuto ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli (art. 15, comma 2);

— nel fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni altrimenti non risarcibili arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, ivi compresi gli allevamenti, e alle opere approntate sui terreni coltivati. A tale fondo affluisce anche una percentuale dei proventi delle tasse di concessione regionale (art. 26, comma 1);

— in forme di partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini (art. 14, comma 9).

Il compito di definire le modalità di acquisizione e di distribuzione di questi finanziamenti è demandato alle Regioni, che dovranno provvedere mediante specifici strumenti legislativi e/o amministrativi.

Al riguardo preme evidenziare come la realizzazione di una corretta gestione faunistico-venatoria all'interno degli ATC appaia strettamente dipendente dalla concreta possibilità di poter realizzare una serie di interventi di gestione faunistico-ambientale di carattere sia ordinario che straordinario. Ciò implica necessariamente l'esigenza di disporre di adeguate coperture finanziarie, tali da consentire la realizzazione degli interventi necessari.


Si ha motivo di ritenere che l'autentica volontà delle Amministrazioni Regionali di garantire concrete possibilità di decollo alle strutture territoriali di caccia trasparirà in buona misura dalle scelte da esse operate circa l'ammontare del finanziamento e la sua destinazione.

Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'insieme di interventi cui l'ambito territoriale è chiamato a porre mano per ciò che concerne

sia l'ordinaria amministrazione (risarcimento danni, gestione del personale e delle attrezzature, interventi ambientali a valenza annuale), sia gli interventi straordinari di carattere strutturale (ripristino ambientale), paiono considerevoli. Per questa ragione si ritiene di fondamentale importanza indirizzare le risorse finanziarie disponibili su obiettivi il più possibile mirati e considerati di importanza prioritaria sotto l'aspetto faunistico.

Per ciò che riguarda in particolare il contributo dovuto ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli) si reputa sicuramente più produttivo un accorpamento dei contributi per finanziare specifici interventi, soprattutto in materia di ripristino ambientale (costituzione di siti per il rifugio, la nidificazione e l'alimentazione dei selvatici, ecc.) e una loro assegnazione in funzione della realizzazione degli stessi, piuttosto che l'erogazione «a pioggia» di una risorsa finanziaria che, pur complessivamente ingente, se ripartita tra tutti gli aventi diritto darebbe luogo a quote individuali di valore poco più che simbolico. In questa seconda circostanza la manovra, oltre a non assicurare effetti concreti, precluderebbe la possibilità di dare corpo ad interventi più redditizi sotto il profilo faunistico-venatorio.

Circa la prevista possibilità di istituire forme di partecipazione economica da parte dei cacciatori afferenti ai singoli ATC e Comprensori alpini, si ritiene utile che l'Amministrazione Regionale preveda la regolamentazione di una tale forma di auto-finanziamento, imponendo una cifra minima obbligatoria, e lasciando la facoltà ai singoli ambiti territoriali di gestione di aumentare eventualmente l'importo richiesto sulla base delle esigenze contingenti e delle disponibilità locali.



AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

L'articolo 16 della legge n. 157/1992 stabilisce le norme per l'autorizzazione all'istituzione di Aziende faunistico-venatorie e di Aziende agri-turistico-venatorie. Pare opportuno individuare criteri di omogeneità e congruenza che contraddistinguano questi ambiti di gestione faunistico-venatoria e si ritiene utile indicare quelli che dovrebbero essere i requisiti fondamentali e gli orientamenti tecnico-gestionali cui dovrebbero attenersi le istituende Aziende.

Le domande di costituzione avanzate dai richiedenti dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione tecnica nella quale, a seconda del tipo di Azienda (faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria), vengano illustrate le caratteristiche qui sotto indicate.

Aziende faunistico-venatorie

1 - Relazione tecnica indicante:

a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;

b) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;

d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico presenti in forma permanente o temporanea all'interno del comprensorio;

e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consistenza di popolazione di ciascuna di esse.

f) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;

g) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (ripopolamento, introduzione o reintroduzio-

ne), i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare nonchè la durata dei programmi stessi.

2 - Planimetria dell'area, possibilmente in scala 1:10.000, in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui al punto a).

Aziende agri-turistico-venatorie

1 - Relazione tecnica indicante:

a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive e allagate, zone ad incolto;

b) l'eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali:

— zone ad agricoltura svantaggiata;

— terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione nonchè l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

c) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio;

e) elenco delle specie allevate per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

f) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;

g) illustrazione dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare suddivisi per specie.

2 - Planimetria dell'area, possibilmente in scala 1:10.000, in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui al punto a).

Relativamente ai criteri di omogeneità e congruenza che debbono caratterizzare la gestione faunistico-venatoria di questi istituti, si ritiene che, per ciò che concerne in particolare le Aziende faunistico-venatorie, queste debbano mirare a favorire l'insediamento sul territorio, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni selvatiche che in questi ambienti trovano habitat adatto. Tali obiettivi vanno perseguiti agendo principalmente sul ripristino e il miglioramento quali-quantitativo dell'ambiente naturale, nonchè sul ricorso a forme di prelievo programmato sulla

base delle consistenze accertate. I principi e le tecniche di gestione suggeriti per gli Ambiti territoriali di caccia possono, con le opportune differenze dovute alla natura privatistica dell'istituto, applicarsi anche alle Aziende faunistico-venatorie

I principali interventi necessari per favorire, attraverso il miglioramento delle dotazioni ambientali, l'insediamento e l'incremento numerico di popolazioni naturali di fauna selvatica consistono nel:

— favorire modelli di gestione faunistica dei complessi forestali e vallivi compatibili con le situazioni ambientali locali;

— attuare un'agricoltura di tipo non intensivo, di limitato impatto ambientale, che preveda un moderato impiego di prodotti chimici;

— realizzare strutture artificiali di ricovero e alimentazione per la selvaggina;

— incrementare la diversificazione ambientale sia attraverso l'aumento degli incolti e delle colture a perdere per la selvaggina, la messa a dimora di siepi, alberi, ecc., sia con l'inserimento nell'ambito delle ordinarie rotazioni colturali di piante coltivate particolarmente adatte (si ricorda ad esempio l'importanza dei cereali autunno vernini per la Starna e dell'erba medica e di diverse consociazioni di leguminose e graminacee per la Lepre).

Per quanto riguarda il ricorso ad iniziative di immissione artificiale finalizzate al ripopolamento si ritiene che queste possano fornire un prezioso contributo allorché si debbano fronteggiare situazioni faunistiche a tal punto degradate da rendere problematica la naturale ricostituzione di popolazioni gravemente compromesse. Pare quindi giustificato il ricorso a questo tipo di interventi solo se attuati in maniera mirata e limitatamente al periodo di tempo necessario alla ricostituzione di nuclei stabili di riproduttori. Quando invece il ripopolamento artificiale assume cadenza routinaria, configurandosi come intervento volto ad assecondare le esigenze del consumo venatorio, si ritiene che esso debba trovare applicazione solo nelle Aziende agri-turistico-venatorie.

Le popolazioni passibili di prelievo venatorio programmato all'interno delle Aziende faunistico-venatorie andranno individuate nell'ambito di un ristretto numero di specie cacciabili presenti con buone densità e fatte oggetto di adeguati interventi gestionali.

Una valutazione circa l'interesse naturalistico e faunistico che supporta l'istituzione delle Aziende faunistico-venatorie si ritiene vada espressa tenendo conto, oltre che della tipica fauna alpina e appenninica, della grossa fauna europea e di quella acquatica, come indicato al comma 1, lettera a), dell'art. 16, anche di altre specie appartenenti alla fauna regionale di particolare interesse.

Per ciò che concerne le Aziende agri-turistico-venatorie, viste le caratteristiche di gestione previste dalla legge, si ritiene che esse dovrebbero insistere su territori di limitata estensione (alcune centinaia di ettari) e di scarso valore ambientale e faunistico.



ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI E GARE CINOFILE

Le attività connesse alla cinofilia venatoria sono definite dall'articolo 10, comma 8, lettera e, della legge, che indica come norme specifiche debbano far parte dei piani faunistico venatori provinciali. Nel dettato normativo non vengono tuttavia chiaramente distinte la pratica dell'addestramento ed allenamento in ambiti territoriali appositamente definiti e quella che è possibile condurre sulla generalità del territorio cacciabile. Allo scopo di conciliare gli interessi di tipo cinofilo con quelli della tutela del patrimonio faunistico è dunque opportuno fornire alcune indicazioni tecniche su questa materia, che dovranno essere tenute in considerazione nell'elaborazione degli appositi regolamenti regionali e nella stesura dei calendari venatori.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO NELLE «ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI» APPOSITAMENTE ISTITUITE

In questo contesto è importante prevedere due tipologie di istituto: «zone A» ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento e «zone B» nelle quali è consentito anche l'abbattimento di selvaggina allevata. Viste le differenti caratteristiche delle due tipologie, nelle zone A le attività di addestramento ed allenamento dovranno essere sospese nel periodo aprile-luglio, mentre nelle zone B l'attività può essere consentita per tutto l'anno.

Per quanto riguarda l'estensione delle zone si è dell'avviso che quelle di tipo A possano raggiungere dimensioni anche cospicue (fino ad alcune migliaia di ettari), mentre quelle di tipo B debbano occupare territori di dimensioni non superiori ad un centinaio di ettari. Inoltre, le zone di tipo B dovranno essere istituite in territori di scarso pregio faunistico-ambientale e vi si potrà utilizzare selvaggina allevata appartenente alle seguenti specie: Fagiano, Starna, Pernice rossa (limitatamente alle zone che insistono nei territori provinciali per i quali la specie è inserita nel calendario venatorio) e Quaglia giapponese.

Nelle zone di tipo A le eventuali immissioni di selvaggina devono essere condotte esclusivamente dall'organismo gestore sulla base delle indicazioni generali previste al riguardo nel capitolo «Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini».

Nel caso delle zone dedicate all'addestramento dei cani da seguito su Cinghiale, queste dovranno essere assimilate al tipo A, ma è necessario che siano provviste di adeguata recinzione ed avere un'estensione modesta (sino

ad un massimo di 100 ettari). Nei regolamenti di gestione occorre siano previste disposizioni atte a salvaguardare l'incolumità ed un eccessivo sfruttamento dei Cinghiali presenti (ritmi di presenza e numero di cani ammessi in rapporto al numero ed all'età dei selvatici). Occorre, inoltre, che i capi immessi nei recinti provengano da allevamenti autorizzati, vengano marcati e siano preventivamente sottoposti ad adeguata visita sanitaria. Nei recinti di cui trattasi non potranno essere presenti maschi e femmine contemporaneamente, dovendo evitare che in essi avvenga la riproduzione della specie.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO NELLA GENERALITÀ DEL TERRITORIO CACCIABILE

Questa attività, che naturalmente deve essere svolta senza possibilità di sparo, può essere consentita nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa. Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12; non potranno essere altresì condotte in presenza di vegetazione bagnata. Eventuali ulteriori restrizioni riguardanti i tempi e/o le località potranno essere previste sia nei calendari venatori regionali, sia nei regolamenti interni delle unità territoriali di gestione.


GARE CINOFILE

Le gare cinofile sia per cani da cerca, da ferma e da riporto sia per quelli da seguito, dovrebbero essere di norma organizzate nell'ambito delle zone di tipo A. L'eventuale utilizzo di Zone di ripopolamento e cattura, in accordo con i relativi organismi di gestione, dovrebbe essere riservato a gare riconosciute a livello nazionale o internazionale. In ogni caso esse dovranno svolgersi nei periodi in cui non è consentita la caccia nei territori limitrofi ed in quelli in cui tale attività non risulta concomitante con la riproduzione della fauna selvatica (aprile-luglio). Le gare per cani da traccia possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, così come per i cani da tana, nei percorsi appositamente predisposti.

USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA NELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA

L'uso dei cani nelle operazioni di questo tipo non può essere assimilato alle attività sopra citate, ma dovrà essere di volta in volta deciso ed organiz-

zato dagli organismi di gestione dei diversi istituti faunistici, i quali si renderanno garanti della correttezza sia della scelta dei soggetti da impiegare sia delle modalità del loro utilizzo.



ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

L'entrata in vigore della legge n. 157/1992 ha introdotto maggiori facilitazioni per le iniziative di allevamento della fauna selvatica a vario titolo, ammettendo altresì la possibilità che gli imprenditori agricoli abbiano libera iniziativa nell'avvio di dette attività, senza dover sottostare a specifica autorizzazione, salvo attenersi alle norme che le Regioni debbono emanare per un'opportuna disciplina della materia (art. 17).

Nell'intento di facilitare una più organica definizione dei principi di carattere tecnico che dovrebbero orientare le Regioni nella preparazione dei regolamenti specifici ed allo scopo di tutelare soprattutto le popolazioni delle specie selvatiche presenti in natura, si ritiene utile fornire alcune sintetiche indicazioni sull'argomento.

Si è dell'avviso che le attività in questione debbano essere distinte in tre categorie a seconda delle finalità perseguite:

- produzione di animali selvatici destinati ad essere liberati in natura (ripopolamento e/o reintroduzione);
- produzione di animali selvatici per fini alimentari (non utilizzabili per le immissioni in natura);
- produzione di animali per fini amatoriali ed ornamentali (non utilizzabili per le immissioni in natura).

Le ragioni di questa distinzione traggono origine soprattutto dalla necessità di garantire la qualità dei selvatici destinati ad essere liberati in natura, allo scopo di prevenire (per quanto possibile) pericolose forme di inquinamento genetico a carico delle popolazioni selvatiche e la diffusione di malattie infettive o parassitarie. D'altra parte sembra inutile vincolare gli allevatori che operano per fini diversi (ad esempio per la produzione di animali destinati al consumo alimentare) all'osservanza di norme mirate a regolamentare l'allevamento della selvaggina da ripopolamento.

L'opportunità di distinguere gli allevatori che operano per fini amatoriali ed ornamentali da quelli che producono per fini alimentari nasce invece dall'esigenza di mantenere le attività amatoriali ed ornamentali entro limiti consoni allo spirito di queste iniziative (quindi con una limitata dotazione di riproduttori per singola specie) e, per contro, dalla necessità di caratterizzare opportunamente la produzione commerciale dei selvatici allevati secondo criteri prettamente zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di produzioni alimentari.

La prima esigenza s'impone anche in considerazione del fatto che negli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale è possibile detenere specie esotiche che, se prodotte in grande quantità, potrebbero venire impiegate,

come purtroppo è avvenuto in passato, per immissioni abusive in natura. L'esperienza acquisita in questi anni, infatti, ha dimostrato quanto possa essere difficile limitare le immissioni abusive di selvaggina (anche per specie di grossa mole come il Cinghiale), senza realizzare un adeguato controllo sugli allevamenti.

A tal fine si è dell'avviso che risulti di grande utilità l'adozione di un apposito «registro di allevamento», già positivamente adottato da alcune Amministrazioni Regionali, su cui debbono essere annotate le informazioni salienti su ogni allevamento: numero di riproduttori e loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti, eventuale marcatura obbligatoria dei capi presenti (raccomandabile soprattutto per il Cinghiale) ecc.; detto registro dovrebbe essere previsto per tutte le tipologie di allevamento.

Allo scopo di garantire un efficace controllo tecnico-amministrativo da parte degli Uffici competenti in materia, si rende peraltro necessario che le attività in questione siano svolte evitando la promiscuità d'indirizzo nella medesima sede, salvo si tratti di specie selvatiche diverse.

Il controllo sanitario della selvaggina mantenuta negli allevamenti dovrebbe essere eseguito almeno due volte all'anno (prima dell'inizio della stagione riproduttiva e nel corso della stessa) a cura del Servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio; gli esemplari venduti debbono essere scortati da idonea certificazione di sanità.

Per gli uccelli (tranne per gli impianti a scopo amatoriale ed ornamentale, purché isolati da altre forme di allevamento) si dovrebbero far osservare le norme di profilassi contro la pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle), il diftero-vaiolo aviario (vaccinazioni) e la pullorosi (siero agglutinazione rapida o lenta, precocemente sui riproduttori e possibilmente anche su di un campione delle partite di esemplari destinati ad essere immessi in natura).

Occorre altresì che vengano realizzate sistematiche disinfezioni e disinfestazioni al termine dei cicli produttivi e sia adottata la tecnica del «tutto pieno-tutto vuoto», o le opportune rotazioni nel caso dei mammiferi mantenuti in recinto.

Nel caso del Cinghiale è di particolare importanza l'osservanza delle norme di risanamento degli alimenti (autoclavaggio preventivo dei residui in impianti autorizzati), come previsto per tutti i Suidi (D.M. 14.9.1981). Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta alla profilassi della peste suina classica, tenuto conto della situazione epidemiologica della malattia in Italia. In modo analogo occorre prevedere l'effettuazione dell'esame trichinoscopico obbligatorio su tutti i Cinghiali abbattuti e destinati al consumo alimentare.

Per i ruminanti le malattie che si ritiene di dover considerare ai fini profilattici sono l'afta epizootica, la brucellosi e la tubercolosi:

— per l'afta epizootica appare consigliabile un'intensificazione della sorveglianza in presenza di eventuali focolai della malattia;

— per la tubercolosi si dovranno seguire le stesse norme previste localmente dalle Autorità sanitarie;

— per la brucellosi appare utile il controllo sierologico periodico.

In ogni caso, comunque, l'allevamento di tutte le specie selvatiche deve sottostare alle disposizioni previste dal Regolamento di polizia veterinaria.

Gli impianti destinati alla stabulazione di più di dieci capi riproduttori dovrebbero essere dotati di apposite strutture per l'isolamento degli esemplari malati o sospetti, pari a 1/10 delle strutture di stabulazione complessive. Inoltre, le acque di scarico degli allevamenti, ad eccezione di quelli a scopo amatoriale ed ornamentale, debbono essere opportunamente decantate in apposite fosse biologiche ed i rifiuti adeguatamente interrati (volta per volta) o, preferibilmente, inceneriti.

Si desidera infine sottolineare l'esigenza che le Amministrazioni interessate (Regioni, Province, Unità Sanitarie Locali) si assumano l'onere non solo di verificare l'idoneità degli impianti e l'osservanza delle norme previste nel momento della richiesta di autorizzazione, ma anche di eseguire i necessari controlli in modo efficace e con la necessaria periodicità. Si è infatti convinti che una parte non piccola di problemi relativi alla conservazione della fauna selvatica derivino in maniera diretta od indiretta da una cattiva gestione delle attività di allevamento.

INDICAZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CON FINI DI RIPOPOLAMENTO O DI REINTRODUZIONE

È assolutamente necessario che i selvatici allevati appartengano alle specie autoctone del nostro Paese e siano mantenuti in purezza, evitando altresì che vengano attuati interventi di selezione suscettibili di condizionare negativamente il pool genico delle singole specie. Sono peraltro da sconsigliarsi i riproduttori importati da altri paesi, sia perché appartengono in genere a sottospecie alloctone, sia perché non risulta possibile un effettivo controllo sulla loro origine.

Allo scopo di evitare possibili turbe del comportamento e per prevenire la diffusione di malattie infettive e parassitarie, risulta opportuno che negli allevamenti sia mantenuta una densità limitata, secondo i rapporti minimi indicati di seguito per le specie comunemente allevate:

- Fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq/capo, oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
- Pernici (in genere), dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq/capo, oltre i 60 giorni: 1 mq/capo;
- Lepre (nel caso dell'allevamento in recinto): 1 capo/10 mq;
- Ungulati: 1 capo/5.000 mq di superficie recintata.

In considerazione dell'elevata dannosità del Cinghiale nei confronti delle coltivazioni agricole e di alcune altre specie selvatiche, nonché per i gravi rischi sanitari connessi alla sua presenza sui territori interessati dall'allevamento di suini domestici, si ritiene di dover vivamente sconsigliare la possibilità di ammettere forme di allevamento del Cinghiale per fini di ripopolamento.

INDICAZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CON FINI ALIMENTARI

Nell'ottica della suddivisione proposta per le iniziative di allevamento della fauna selvatica, gli impianti finalizzati alla produzione di esemplari per fini alimentari dovrebbero operare, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale sopra evidenziate e delle norme sanitarie vigenti in materia, secondo le precipue necessità di carattere zootecnico e commerciale. Dette iniziative dovrebbero essere circoscritte essenzialmente agli allevamenti che abbiano un carattere di imprenditorialità per scopi commerciali.

INDICAZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CON FINI AMATORIALI ED ORNAMENTALI

Gli allevamenti in questione dovrebbero essere tenuti al rispetto delle indicazioni di carattere generale già descritte, con limitazioni del numero massimo di riproduttori detenibili per singola specie. Circa la definizione di tali quantitativi massimi, da indicare nell'ambito di regolamenti specifici, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica potrà fornire indicazioni più particolareggiate alle Amministrazioni interessate.

ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ GENETICA DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI PIANI DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

La legge n. 157/1992 all'art. 10, comma 7, stabilisce che, unitamente ad altri strumenti di programmazione e di intervento (piani faunistico-venatori e piani di miglioramento ambientale) le Amministrazioni Provinciali predispongano piani di immissione di fauna selvatica.

Il dettato normativo precisa che i soggetti da immettere possono provenire «anche» da operazioni di cattura condotte a carico delle popolazioni presenti nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, ecc.) sottintendendo che l'origine dei soggetti da immettere può essere costituita anche da animali allevati in cattività sul territorio nazionale o importati dall'estero (questi ultimi a loro volta possono essere allevati o catturati in natura). Tale interpretazione è d'altra parte confermata da quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 (Allevamenti), e dall'articolo 20, comma 1 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero), della legge.

Lo stesso comma 7 dell'art. 10 prevede che le immissioni, qualunque sia l'origine dei soggetti utilizzati, possano essere effettuate previo «accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica». Riveste dunque una considerevole importanza sia teorica che pratico-applicativa definire il concetto di compatibilità genetica.

In termini rigorosi si può affermare che la predetta norma è stata introdotta per evitare l'intromissione artificiale di un pool genico estraneo nell'ambito di quello proprio delle popolazioni locali di una determinata specie. È peraltro evidente che un'applicazione integrale di questo principio risulterebbe di fatto in contrasto con le attività di allevamento e di importazione pure previste dalla legge. È opportuno dunque verificare in quali casi risulti compatibile l'immissione sul territorio di soggetti provenienti da catture o da allevamento. Possono presentarsi, a questo proposito, diverse situazioni.

a) Immissioni di soggetti estranei in territori ove è presente una popolazione autoctona, che cioè possieda un patrimonio genetico adattato alle particolari condizioni locali, forgiato dall'azione della selezione naturale e per la quale eventuali inquinamenti genetici operati dall'uomo sono stati nulli o insignificanti. Questa situazione è quella presentata dalla maggior parte delle specie stanziali oggetto di gestione venatoria (ad es. Tetraonidi, Lepre bianca, diversi Ungulati almeno in vasti settori del territorio nazionale). In tali casi eventuali immissioni dovrebbero essere in linea di principio evitate

e comunque sottoposte ad un accurato giudizio preventivo circa l'idoneità del materiale utilizzato. A tal proposito si veda anche il dettato dell'art. 11, comma 3.

b) Immissione di soggetti in territori ove esistano popolazioni di una determinata specie la cui identità genetica è il frutto di interventi artificiali da parte dell'uomo, o è stata largamente condizionata da tali interventi. È questo il caso di diverse specie di notevole importanza dal punto di vista venatorio e che sono state oggetto per decenni di immissioni più o meno incontrollate (Fagiano, Starna, Lepre comune, Cinghiale). Si tratta di forme per le quali l'identità genetica delle popolazioni originarie è andata completamente perduta su tutto o sulla maggior parte del territorio nazionale. In questo contesto eventuali operazioni di ripopolamento, ferma restando la necessità di confrontarsi coi problemi di natura ecologica e sanitaria posti da tali operazioni, risultano meno criticabili sotto il profilo squisitamente genetico. Pur tuttavia, le immissioni dovrebbero in ogni caso inserirsi in una strategia che, più che tentare di selezionare in cattività i ceppi idonei, dovrebbe tendere ad offrire il miglior materiale possibile alla selezione naturale che si attua successivamente al rilascio degli animali; ciò, a seconda dei casi, può significare:


— utilizzo di animali di cattura provenienti da popolazioni che hanno presumibilmente sviluppato adattamenti ad ambienti simili a quelli in cui verranno rilasciati; in tal senso risultano preziose eventuali popolazioni autoctone residue di specie che hanno subito drastiche contrazioni numeriche e di areale. Ad esempio, i programmi di reintroduzione del Capriolo, almeno nell'Italia meridionale, dovrebbero privilegiare come fonte del materiale da utilizzarsi i residui nuclei di Castel Porziano, Foresta Umbra e Monti di Orsomarso. Ciò dovrebbe costituire un ulteriore elemento a favore della loro conservazione;

— utilizzo contemporaneo di animali provenienti da popolazioni diverse in modo da offrire la massima variabilità genetica possibile all'azione della selezione naturale. Questo approccio si presenta particolarmente delicato sia nella fase dell'elaborazione teorica che in quella applicativa; è quindi adottabile solo in casi particolari e necessita di adeguati controlli di carattere scientifico.

Risulta comunque evidente che la strategia sopra delineata si inserisce come strumento temporaneo in una riforma della gestione faunistico-venatoria che ha come obiettivo il prelievo calcolato di popolazioni naturali (qualunque sia la loro origine genetica) che si renda indipendente da continue immissioni. Ciò, come già rilevato in altri capitoli del presente docu-

mento, traspare anche da una lettura critica della legge.

Evidentemente un problema particolare è posto da quelle strutture di gestione, quali le Aziende agri-turistico-venatorie, in cui la fauna immessa è destinata ad un uso sostanzialmente commerciale. I pericoli connessi con l'immissione di soggetti con pool genico indesiderabile risultano in questo caso assai limitati poiché gli animali utilizzati in queste strutture hanno di fatto una scarsissima possibilità di riprodursi e quindi di diffondere il proprio patrimonio genetico. Evidentemente un approccio diverso, assai più rigoroso, deve essere mantenuto nell'assicurare le idonee condizioni sanitarie del materiale utilizzato, poichò la probabilità ed i tempi di diffusione di eventuali agenti patogeni risultano elevate.



PREVENZIONE E CONTROLLO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA

L'art. 19 della legge n. 157/1992 introduce notevoli cambiamenti nella regolamentazione relativa al controllo della fauna selvatica rispetto alla precedente normativa. I principali elementi di novità sono individuabili:

— nella possibilità di attuare interventi di controllo nei confronti di qualsiasi specie di fauna selvatica, anche all'interno di zone vietate alla caccia;

— nella necessità di fare comunque ricorso a metodi ecologici prima di effettuare eventuali piani di abbattimento;

— nell'attribuzione alle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali della funzione di soggetti primari per quanto attiene l'esecuzione dei piani di controllo diretto.

D'altro canto l'esperienza maturata negli ultimi anni ha dimostrato quanto la relativa casistica risulti articolata in funzione del tipo di danno prodotto, degli istituti di gestione faunistico-venatoria interessati, degli strumenti d'intervento realisticamente impiegabili.

Per quanto concerne la possibilità d'intervento sulle diverse specie, risulta evidente come qualsiasi decisione debba essere presa in considerazione del rapporto tra il valore conservazionistico della specie interessata e la natura e l'entità del danno arrecato. Il primo parametro è dato sostanzialmente dalle caratteristiche distributive, di *status* e di vulnerabilità della specie o della popolazione locale interessata. La valutazione di tale rapporto costituirà il criterio cui l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica farà riferimento nell'esprimere i propri pareri in merito.

D'altro canto risulta opportuno che il controllo di specie selvatiche si configuri come uno strumento gestionale in armonia con le caratteristiche e gli scopi di ciascuno degli istituti faunistici previsti dalla legge. Infatti, negli istituti in cui la principale finalità è quella della ottimizzazione del prelievo durante la stagione di caccia, con le dovute cautele ed entro certi limiti, può risultare opportuno il controllo di specie a vasta distribuzione, con densità e trend di popolazione positivi e favorite dall'assetto e dall'uso del territorio dovuti dall'azione dell'uomo, qualora queste risultino in grado di deprimere la produttività post-riproduttiva di specie di interesse venatorio.

Lo stesso approccio non può evidentemente ritenersi corretto quando si deve operare nell'ambito di istituti di protezione; pur tuttavia, in casi particolari, le stesse esigenze di conservazione di realtà faunistiche importanti e minacciate possono richiedere interventi mirati di controllo di specie competitori o predatrici anche nelle aree protette.

In termini di programmazione e di operatività si rende necessario uno sforzo di sintesi che tenga conto delle nuove norme e delle esigenze imposte dalla prassi gestionale.

Nei prospetti successivi vengono distinte quattro tipologie principali, ciascuna corredata dei relativi strumenti d'intervento consigliabili. Ogni tipologia contempla due fasi d'intervento: una in cui si prevede l'esclusivo ricorso a metodi ecologici specificatamente individuati, e una seconda che, limitatamente ai casi in cui si evidenzia l'inefficacia nell'utilizzo di tali metodi al fine di contenere in maniera significativa il danno, contempla la possibilità del ricorso a piani di cattura e/o abbattimento. Questi piani implicano l'utilizzo di sistemi che garantiscano la massima selettività ed efficacia d'azione, nonché il minor disturbo possibile nei confronti delle specie non bersaglio.

Per ciò che riguarda in particolare gli istituti di produzione della fauna selvatica e quelli in cui si esercita il prelievo venatorio si introduce un rapporto di subordinanza tra l'adozione di interventi di recupero ambientale finalizzati al potenziamento della produttività naturale e l'attuazione di piani di abbattimento a carico di alcune specie di predatori.

Occorre anche premettere che si è interpretata la dizione «metodi ecologici» espressa nel comma 2 dell'art. 19 in senso estensivo comprendendo, oltre ai metodi ecologici propriamente detti, tutti i mezzi di controllo che prescindono dalla sottrazione di individui dalle popolazioni naturali attraverso l'abbattimento o la cattura.

Pare infine necessario sottolineare come l'efficacia e la tempestività di attuazione degli interventi di controllo qui indicati risulterà subordinata al grado di sensibilità che, a livello locale, susciterà il problema. Una tale sensibilità avrà modo di evidenziarsi concretamente, tra l'altro, nella solerzia con cui l'Ente delegato vorrà affrontare il problema della cronica carenza di personale adibito alla funzione di operatore faunistico e quello di un'adeguata copertura finanziaria capace di far fronte agli interventi di carattere preventivo (metodi ecologici).

DANNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN TERRITORI DI CACCIA E IN ZONE DI PRODUZIONE NATURALE DELLA FAUNA SELVATICA

Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni appartenenti alla fauna selvatica che arrecano danno alle attività produttive (agricoltura, allevamenti di bestiame in recinto e al pascolo, allevamenti ittici) dovranno

concentrarsi sul ricorso, in forma singola o associata, ai metodi qui di seguito indicati.

— Impiego di metodi ecologici nei casi in cui tali metodi risultino individuabili e realisticamente in grado di produrre una limitazione del danno. Questi accorgimenti andranno preferenzialmente scelti tra quelli capaci di produrre un sostanziale contenimento delle fonti trofiche di origine artificiale ampiamente presenti e facilmente disponibili (ad esempio, recinzione a prova di animale delle discariche di rifiuti e scarti di allevamento, riduzione o eliminazione delle immissioni di selvaggina pronta caccia);

— interventi di prevenzione del danno basati sul ricorso a barriere fisiche (recinzioni, reti, repellenti, detonatori acustici, fili elettrificati, ecc.) sulla base dei fondi regionali istituiti all'art. 26. Analoghi contributi sono previsti negli Ambiti territoriali di caccia (art. 14, comma 14);

— risarcimento monetario del danno sulla base dei fondi regionali istituiti all'art. 26, impiegabili specificatamente nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Analoghi contributi sono previsti negli Ambiti territoriali di caccia (art. 14, comma 14). Relativamente al dettato dell'art. 26, comma 1, riguardante l'istituzione di fondi regionali destinati alla prevenzione e al risarcimento monetario del danno arrecato alle produzioni agricole, occorre sottolineare la necessità che la possibilità di fruire di questo strumento d'intervento finanziario venga intesa in modo estensivo, includendo anche i casi di danneggiamento ad allevamenti, sia di bestiame sia ittici;

— programmazione e adeguamento del prelievo venatorio. Questo strumento risulta utilizzabile nell'ambito di unità di gestione venatoria in cui si attui un prelievo venatorio a carico di specie potenzialmente dannose all'agricoltura attraverso piani di prelievo programmati. Si tratta di mantenere una densità sostenibile che risulti compatibile con le interferenze esercitate dai selvatici nei confronti di attività produttive (agricoltura, selvicoltura e allevamento). Lo strumento di controllo utilizzabile per conservare tali densità entro determinati limiti consiste nell'adeguamento qualitativo dei piani di prelievo e dei calendari di caccia in funzione del verificarsi di situazioni di sovrannumero rispetto alla densità ritenuta ottimale. Ciò consentirebbe di gestire, mediante un adattamento del prelievo venatorio, il problema del danno nei confronti di attività economicamente rilevanti. Evidentemente il ricorso a questo strumento risulta realisticamente attuabile solo per alcune specie di Ungulati, per le quali è previsto un prelievo programmato sulla base di specifici piani. Nel caso del Cinghiale, vista l'importanza che la specie riveste quale causa di danneggiamento sia alla precaria agricoltura collinare e montana, sia a quella ben più reddi-

tizia di alcune fasce pedecollinari, una programmazione delle presenze andrebbe fatta su base provinciale prevedendo, in un tale contesto, anche la definizione di zone in cui la presenza della specie venga attivamente esclusa;

— eventuale cattura e traslocazione di esemplari da realizzarsi all'interno di zone di produzione e aree di protezione della fauna selvatica dove risulti tecnicamente realizzabile un trasferimento di alcuni soggetti in altre zone non soggette a rischio di danneggiamento.

Seconda fase: verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dell'efficacia dei metodi ecologici

L'art. 19, comma 2, stabilisce che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica debba verificare l'efficacia dei metodi ecologici impiegati per controllare le specie di fauna selvatica. In caso di accertata inefficacia le regioni possono autorizzare l'attuazione di piani di abbattimento.

Un giudizio circa l'efficacia o meno dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno alle attività produttive dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente delegato dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione dovrà riportare, per ciascun ambito di gestione faunistico-venatoria nel quale s'intende realizzare il piano, le seguenti indicazioni:

- denominazione e tipo di istituto (Ambito territoriale di caccia, Azienda faunistico-venatoria, Riserva di diritto, Comparto alpino, Zona di ripopolamento e cattura, Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica);
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno;
- tipo di danno lamentato (varietà coltivate danneggiate, epoche nelle quali si verifica il danno, ecc.);
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, ed eventualmente sulla base dei risultati di propri sopralluoghi, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di affiancare agli interventi

indiretti piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Tali piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'Ente delegato produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

DANNO AL PATRIMONIO FAUNISTICO ALL'INTERNO DI AMBITI DI GESTIONE VENATORIA

Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni che arrecano danno a carico del patrimonio faunistico di interesse venatorio dovranno concentrarsi su metodi ecologici.

Considerato il fatto che le specie responsabili della maggior parte delle segnalazioni di prelievo a carico di selvaggina di interesse venatorio sono la Volpe, la Cornacchia grigia e la Gazza, si ritiene che, per ciò che riguarda in particolare la Volpe, i metodi ecologici realisticamente in grado di contribuire a limitare il problema attraverso l'induzione di una contrazione della densità di predatori siano i seguenti:

- graduale eliminazione delle discariche abusive di rifiuti a cielo aperto e recinzione a prova di animale di quelle autorizzate;
- ricorso all'utilizzo di contenitori per la raccolta di rifiuti a prova di animale;
- eliminazione delle operazioni di ripopolamento intese come massiccio rilascio di selvaggina allevata, con eccezione per le Aziende agroturistico-venatorie e le Zone di addestramento cani;
- eliminazione di discariche abusive di taluni allevamenti, soprattutto avicoli.

Seconda fase: verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dell'efficacia dei metodi ecologici

L'espressione di un giudizio circa l'efficacia dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'organismo di gestione o il concessionario richiedente dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione, specifica per ciascun ambito di gestione faunistico-venatoria nel quale s'intende realizzare il piano, dovrà indicare:

- denominazione e tipo di istituto (Ambito territoriale di caccia, Azienda faunistico-venatoria, Riserva di diritto, Comparto alpino);
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno. Tale dato andrà assunto nel caso dei Corvidi mediante un conteggio dei nidi attivi nella prima fase del periodo riproduttivo, mentre nel caso della Volpe attraverso il conteggio delle tane in periodo riproduttivo;
- tipo di danno lamentato;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, riservandosi la possibilità di procedere ad ulteriori verifiche sul campo, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di adottare piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Nell'espressione del parere, particolare considerazione andrà posta nella valutazione di interventi realizzati in un'ottica di recupero ambientale finalizzato al potenziamento della produttività naturale e perseguiti attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- ripristino o miglioramento ambientale finalizzati al potenziamento della produttività naturale di fauna selvatica (realizzazione di colture a perdere, limitazione nell'uso di presidi fitosanitari, costituzione di aree di rifugio e ricovero per la selvaggina, alimentazione invernale, ecc.);
- riduzione o eliminazione delle operazioni di ripopolamento attuate mediante rilascio di contingenti di selvaggina di allevamento e/o d'importazione.

L'adozione di questi interventi, che andrà opportunamente documentata in sede di relazione accompagnatoria della richiesta di parere, costituirà elemento di merito di cui si terrà conto, unitamente alla realizzazione di al-

tri interventi di tipo ecologico, nell'espressione di un parere circa la realizzazione di piani di abbattimento all'interno di ambiti di gestione venatoria sia pubblici (Ambiti territoriali di caccia, Comparti alpini), sia privati (Aziende faunistico-venatorie).

I piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione richiedente, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'organismo di gestione o del concessionario produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

DANNO AL PATRIMONIO FAUNISTICO ALL'INTERNO DI ZONE DESTINATE ALLA PRODUZIONE NATURALE DI FAUNA SELVATICA

Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

In una prima fase le attività di controllo di popolazioni che arrecano danno a carico del patrimonio faunistico di interesse venatorio dovranno concentrarsi sul ricorso a metodi ecologici.

Seconda fase: verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dell'efficacia dei metodi ecologici

L'espressione di un giudizio circa l'efficacia dei metodi ecologici utilizzati per limitare in maniera sostanziale il danno dovrà emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente gestore dovrà allegare alla richiesta di parere per la realizzazione di un piano di abbattimento. Tale relazione dovrà riportare, per ciascun istituto demandato alla produzione di fauna selvatica allo stato naturale nel quale s'intende realizzare tale piano, le seguenti indicazioni:

— denominazione e tipo di istituto (Zona di ripopolamento e cattura, Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale);

- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno. Tale dato andrà assunto nel caso dei Corvidi mediante un conteggio dei nidi attivi nella prima fase del periodo riproduttivo, mentre nel caso della Volpe attraverso il conteggio delle tane in periodo riproduttivo;
- tipo di danno lamentato;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia;
- dati sul quantitativo di animali annualmente catturati nel corso dell'ultimo triennio, divisi per specie.

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, riservandosi la possibilità di procedere ad ulteriori verifiche sul campo, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di adottare piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Nell'espressione del parere, particolare considerazione andrà posta nella valutazione di interventi realizzati in un'ottica di recupero ambientale finalizzato al potenziamento della produttività naturale e perseguiti attraverso il ricorso ai seguenti interventi:

- eliminazione di operazioni di ripopolamento attuate mediante rilascio di contingenti di selvaggina di allevamento e/o d'importazione;
- realizzazione di interventi di ripristino o miglioramento ambientale finalizzati al potenziamento della produttività naturale di fauna selvatica (realizzazione di colture a perdere, limitazione nell'uso di presidi fitosanitari, costituzione di aree di rifugio e ricovero per la selvaggina, alimentazione invernale, ecc.).

L'adozione di questi interventi, che andrà opportunamente documentata in sede di relazione accompagnatoria della richiesta di parere, costituirà elemento di merito di cui si terrà conto, unitamente alla realizzazione di altri interventi di tipo ecologico, nell'espressione di un parere circa la realizzazione di piani di abbattimento all'interno di questi ambiti di gestione faunistico-venatoria.

Anche la produttività naturale registrata nel corso dell'ultimo triennio dovrà essere opportunamente valutata, poichè consentirà di stabilire in quale misura, sotto il profilo del rapporto costi-benefici, esistono o meno i presupposti minimali perchè il ricorso ad un piano di abbattimento possa indurre incrementi quantitativamente interessanti di selvaggina.

I piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione richiedente, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente

ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali.

Nel caso dell'espressione di un parere positivo da parte dell'Istituto verrà indicato il termine temporale di validità dello stesso, che potrà essere anche pluriennale. Scaduto tale periodo, e qualora si ravvisi la necessità di avanzare una richiesta di proroga del provvedimento di abbattimento, sarà cura dell'Ente delegato produrre una documentazione analoga a quella sopra illustrata, integrata da un dettagliato rendiconto circa il numero di soggetti abbattuti in attuazione del piano precedentemente autorizzato.

DANNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E/O AL PATRIMONIO FAUNISTICO IN ZONE PROTETTE (OASI, PARCHI, RISERVE) O PRODOTTO DA SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE (ART. 2, COMMA 1)

Prima fase: controllo mediante il ricorso a metodi ecologici

Al fine di far fronte a questo tipo di problemi gli strumenti utilizzabili paiono essere i seguenti:

- impiego di metodi ecologici;
- adozione di interventi di prevenzione del danno;
- risarcimento monetario del danno. I fondi regionali di cui all'art. 26 si ritiene debbano essere prioritariamente utilizzati per far fronte a situazioni di danno a carico di produzioni agricole (comprese quelle zootecniche ed ittiche) che si verificano all'interno di istituti di protezione (Oasi di protezione, Parchi, Riserve) o che risultino determinati da specie di fauna selvatica particolarmente protetta. In subordine andrebbero utilizzati per risarcire e/o prevenire danni in istituti di produzione (Zona di ripopolamento e cattura, Centri pubblici per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e per quelli arrecati da specie protette;
- eventuale cattura e traslocazione di esemplari nei casi in cui ciò risulti tecnicamente possibile e/o presenti un interesse faunistico e naturalistico (immissione a scopo di reintroduzione, ecc.).

Seconda fase: verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dell'efficacia dei metodi ecologici

Nei casi in cui il danno prodotto risulti rilevante sotto il profilo economico o quello naturalistico e il ricorso a metodi ecologici non sortisca gli effetti desiderati, può eccezionalmente rendersi opportuno il ricorso a pia-

ni di abbattimento. Tale necessità dovrà comunque emergere dall'analisi di una relazione tecnica che l'Ente delegato dovrà allegare alla richiesta di parere. La suddetta relazione dovrà riportare, per ciascun ambito di gestione faunistico-venatoria nel quale s'intende realizzare il piano, le seguenti indicazioni:

- denominazione e tipo di istituto (Oasi di protezione, Riserva naturale, Parco, Area demaniale);
- Provincia e Comune/i in cui risulta ubicata l'area e sua estensione;
- specie selvatica responsabile del danno;
- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno;
- tipo di danno lamentato (varietà coltivate danneggiate, specie selvatiche minacciate);
- somme spese per la prevenzione del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- somme liquidate per il risarcimento monetario del danno nel corso dell'ultimo triennio suddivise per specie responsabile di danno;
- metodi ecologici posti in essere, periodi di utilizzo e giudizio di efficacia.

L'Istituto, sulla scorta dei dati e delle motivazioni contenute nella relazione, ed eventualmente sulla base dei risultati di propri sopralluoghi, esprimerà un parere tecnico circa l'opportunità di affiancare agli interventi indiretti piani di abbattimento finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno. Tali piani, che saranno specifici per ciascun ambito di gestione, andranno attuati mediante il ricorso a metodi individuati tra quelli in grado di garantire la massima selettività ed efficacia d'azione unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non bersaglio. Gli interventi andranno condotti dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali.

Per quanto riguarda le aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, eventuali interventi di controllo della fauna possono essere stabiliti dai rispettivi enti gestori e debbono essere condotti dal personale dipendente dall'Ente parco o da persone da esso espressamente autorizzate.

INDICE

Premessa	Pag.	3
Strutture tecniche e servizi di vigilanza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni delegate alla conservazione della fauna selvatica ed alla sua gestione	»	4
Corsi di preparazione ed esami di abilitazione all'esercizio venatorio	»	7
La licenza di caccia	»	7
Corsi di preparazione ed esami di abilitazione per l'esercizio venatorio agli Ungulati	»	9
La gestione faunistica delle aree protette nel contesto di una strategia complessiva di conservazione della fauna nel territorio nazionale	»	13
Ruolo storico delle aree protette nella conservazione della fauna selvatica italiana	»	13
Diversità di «principio» negli obiettivi della gestione faunistica delle aree protette e degli altri istituti faunistici	»	13
Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale	»	21
Istituti di protezione e di produzione	»	23
Oasi di protezione	»	25
Zone di ripopolamento e cattura	»	27
Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale	»	29
Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale	»	29
Aree di rispetto all'interno degli Ambiti territoriali di caccia	»	31
Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini	»	32
Natura e compiti degli Ambiti territoriali di caccia ...	»	33
Dimensioni, omogeneità e confini	»	34
Componente tecnica in seno agli organismi di gestione	»	36
Contributo del volontariato	»	38

Strumenti di programmazione	Pag.	39
Prassi gestionale	»	41
Utilizzo dei contributi economici per il funzionamento degli Ambiti territoriali di caccia	»	56
 Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie	»	59
Aziende faunistico-venatorie	»	59
Aziende agri-turistico-venatorie	»	60
 Attività di addestramento cani e gare cinofile	»	63
Addestramento ed allenamento nelle «zone di addestramento cani» appositamente istituite	»	63
Addestramento ed allenamento nella generalità del territorio cacciabile	»	64
Gare cinofile	»	64
Uso dei cani da ferma e da cerca nelle operazioni di valutazione quantitativa della fauna	»	64
 Allevamento di fauna selvatica	»	66
Indicazioni per gli allevamenti con fini di ripopolamento o di reintroduzione	»	68
Indicazioni per gli allevamenti con fini alimentari	»	69
Indicazioni per gli allevamenti con fini amatoriali ed ornamentali	»	69
 Accertamento della compatibilità genetica dei soggetti utilizzati nei piani di immissione di fauna selvatica	»	70
 Prevenzione e controllo dei danni prodotti dalla fauna selvatica	»	73
Danno alle attività produttive in territori di caccia e in zone di produzione naturale della fauna selvatica	»	74
Danno al patrimonio faunistico all'interno di ambiti di gestione venatoria	»	77
Danno al patrimonio faunistico all'interno di zone destinate alla produzione naturale di fauna selvatica	»	79
Danno alle attività produttive e/o al patrimonio faunistico in zone protette (oasi, parchi, riserve) o prodotto da specie particolarmente protette (art. 2, comma 1)	»	81



Stampato su carta riciclata

Finito di stampare nel febbraio 1994
Compositori - Via Stalingrado, 97/2 - Bologna

Vietata la vendita: pubblicazione distribuita gratuitamente
dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

Questo è il N.ro 15 della serie «Documenti Tecnici». Gli altri titoli sono:

- N.ro 1 L'attività scientifica e tecnica dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina nel quinquennio 1981-1985
- N.ro 2 Rapporto sui censimenti invernali degli Anatidi e della Folaga in Italia (1982-1985)
- N.ro 3 Risultati del censimento internazionale degli uccelli acquatici dell'ufficio internazionale di ricerca sugli uccelli acquatici I.W.R.B. (1967-1983)
- N.ro 4 Problemi di conservazione degli uccelli migratori con particolare riferimento al prelievo venatorio
- N.ro 5 Biologia e gestione del Cinghiale
- N.ro 6 Colombi in città. Aspetti biologici, sanitari e giuridici. Metodologie di controllo
- N.ro 7 Agricoltura moderna e piccola selvaggina
- N.ro 8 I Cervidi: biologia e gestione
- N.ro 9 Riconoscimento del sesso e determinazione dell'età nella piccola selvaggina stanziale: Starna, Pernice rossa, Fagiano, Lepre europea, Coniglio selvatico
- N.ro 10 Ricomposizione fondiaria e fauna selvatica
- N.ro 11 Indicazioni generali per la gestione degli Ungulati
- N.ro 12 L'attività scientifica e tecnica dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina nel quinquennio 1986-1990
- N.ro 13 La Lepre comune
- N.ro 14 La Starna